M_D GSGDNA REG2017 0066586 20-09-2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

SGD – G – 035

GUIDA AL SISTEMA DI CODIFICAZIONE NATO

ROMA

EDIZIONE 2017

Digitally signed by LUCA VINCENZO MARIA SALAMONE
Date: 2017.09.20 14:21:51 CEST

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il presente documento **SGD-G-035**, concernente la **"Guida al Sistema di Codificazione Nato"** – edizione 2017, che abroga e sostituisce le Norme di ALLESDIFE ALL-G-006 (Edizione 1996), ALL-G-007 (Edizione 1995) ed ALL-G-008 (Edizione 1994), unitamente alla nuova Clausola standard di codificazione da inserire in tutti gli atti negoziali della difesa.

Roma, - 1 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE/DNA
Gen. S.A. Carlo MAGRASSI

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

ENTI	Numero copie
DIFESA GABINETTO	
STAMADIFESA	
STATESERCITO	
MARISTAT	
STATAEREO	
CARABINIERI COMANDO	
TERRARM	
NAVARM	
ARMAEREO	
TELEDIFE	
GENIODIFE	
NAVISPELOG	
COMMISERVIZI	
COMLOG E.I.	
COMLOG A.M.	
MARICEGESCO	
CARABINIERI COMANDO DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	
STATESERCITO CRA	
MARIUGCRA	
STATAEREO CRA	

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

INDICE

1.	PREMESSA	**pag. 7**
2.	IL SISTEMA DI CODIFICAZIONE NATO	**pag. 7**
3.	SCOPO DELLA CODIFICAZIONE	**pag. 8**
4.	DEFINIZIONE DI ARTICOLO	**pag. 8**
5.	IDENTIFICAZIONE DI UN ARTICOLO	**pag. 9**
6.	MANUALI DI SUPPORTO ALLA CODIFICA	**pag. 11**
7.	METODI E TIPI DI IDENTIFICAZIONE	**pag. 12**
8.	IL NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC)	**pag. 14**
9.	CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE	**pag. 14**
10.	RIUNIONE PRELIMINARE	**pag. 14**
11.	LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO DA CODIFICARE (SPLC)	**pag. 15**
12.	OPERAZIONI DI SCREENING	**pag. 15**
13.	ITER DI CODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI ORIGINE ITALIANA	**pag. 15**
14.	ITER DI CODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI ORIGINE ESTERA	**pag. 16**
15.	RESPONSABILITA' DELL'ENTE APPALTANTE	**pag. 16**
16.	LA CODIFICAZIONE TRANSITORIA	**pag. 16**
17.	RIASSUNTO DEL PROCESSO DI CODIFICAZIONE	**pag. 17**
18.	PROGETTI COMUNI	**pag. 17**
19.	PROGETTO NATO	**pag. 17**
20.	REQUISITI GENERALI PROCEDURALI	**pag. 18**
21.	MODALITA' DI CODIFICAZIONE	**pag. 18**
22.	IL CODICE A BARRE	**pag. 18**
23.	LA CODIFICAZIONE NELLE TIPOLOGIE DEGLI ATTI NEGOZIALI	**pag. 18**
24.	I COSTI DELLA CODIFICAZIONE	**pag. 20**
25.	GESTIONE E FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALLA CODIFICA	**pag. 21**
26.	AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEI BENI MOBILI DELLA DIFESA	**pag. 21**

ALLEGATI

Allegato A:	Clausola Standard di Codificazione	**pag. 23**
Allegato B:	Questionario per l'assegnazione del codice NCAGE (NATO CAGE CODE)	**pag. 27**
Allegato C:	Lista delle parti da codificare (SPLC)	**pag. 28**
Allegato D:	Scheda delle caratteristiche del materiale (CM-03)	**pag. 29**
Allegato E:	Scheda dei dati di gestione (GM-02)	**pag. 30**
Allegato F:	Scheda NATO form AC/135 - n. 7 (L07)	**pag. 31**
Allegato G:	Flow chart processo di identificazione e codificazione	**pag. 32**
Allegato H:	Flow Chart processo di identificazione e codificazione nei progetti comuni/NATO	**pag. 37**
Allegato I:	Caratteristiche e cenni sul sistema SIAC	**pag. 42**
Allegato L:	Ammortamento dei prezzi dei beni mobili della Difesa	**pag. 45**
Allegato M:	Tabella delle abbreviazioni dei termini	**pag. 46**
Allegato N:	Normative e documenti di riferimento	**pag. 48**

1. PREMESSA

La presente pubblicazione è diretta a tutti i soggetti interessati alla codificazione dei materiali secondo il *NATO Codification System* – NCS.
In ambito nazionale la codificazione dei materiali trae origine dal D.P.R. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), e dalla Clausola Standard di Codificazione **(Allegato A),** inserita nei contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa (AD) con i propri fornitori.
Il NCS è adottato da tutti i Paesi Membri dell'Alleanza Atlantica in ottemperanza a quanto disposto dagli *Standardization Agreements* – STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, 4438:

- STANAG 3150 : Codification – Uniform System of Supply Classification.
- STANAG 3151 : Codification – Uniform System of Item Identification.
- STANAG 4177 : Codification – Uniform System of Data Acquisition.
- STANAG 4199 : Codification – Uniform System of Exchange of Materiel Management Data.
- STANAG 4438 : Codification – Uniform System of Dissemination of Data Associated with NATO Stock Numbers (NSN).

In Italia, l'Ente responsabile in tema di codificazione dei materiali è l'OCC (Organo Centrale di Codificazione), costituito presso il V Reparto del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.
Il software gestionale nazionale di codificazione è attualmente il SIAC (Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato). Tutte le informazioni e le modalità di accesso possono essere reperite sul sito www.siac.difesa.it.
Le varianti apportate agli allegati in conseguenza di esigenze tecniche o di adeguamenti che non modifichino il processo descritto nella presente pubblicazione non ne comporteranno la revisione, essendo il processo stesso definito in termini generali. Ciò allo scopo di garantire stabilità e, nello stesso tempo, assicurare aderenza all'evoluzione normativa e tecnologica.
La presente pubblicazione annulla e sostituisce le norme emanate dal soppresso Ufficio Centrale ALLESDIFE: ALL-G-006, ALL-G-007 e ALL-G-008.

2. IL SISTEMA DI CODIFICAZIONE NATO

Il presupposto essenziale della codificazione NATO è la definizione di una modalità univoca ed inequivocabile per identificare con un nome, un numero o una sigla, ciascun materiale o articolo da gestire. Il sistema NCS si basa sul principio "*one item - one number*", in quanto un *NATO Stock Number* – NSN (per l'Italia: Numero Unificato di Codificazione - NUC) individua uno ed un solo articolo di rifornimento (*item of supply*).
Questo principio consente di evitare duplicazioni logistiche e di fruire dei benefici del sistema quali:
- approvvigionamenti consolidati;
- impiego effettivo delle scorte;
- limitazione delle scorte e possibile loro impiego in ambito interforze;
- utilizzo di un linguaggio comune nel supporto logistico;
- possibilità di gestioni automatizzate.

Il sistema NCS permette di classificare, identificare e attribuire un NSN ad ogni articolo di rifornimento, di ottenere la massima funzionalità dal sistema logistico e di facilitare la gestione dei materiali. In campo internazionale, l'impiego del NCS si basa sul principio di residenza del produttore secondo cui l'ufficio di codificazione nazionale (*National Codification Bureau* –

NCB) ove risiede la ditta costruttrice è responsabile della codificazione dei materiali, anche se non impiegati dalle proprie FF.AA. Ciò significa che il Paese acquirente, tramite il proprio NCB, deve richiedere al Paese costruttore di effettuare la codificazione. Per le ditte che risiedono in Paesi afferenti alla NATO ma che non hanno ancora un NCB o un software di codificazione (denominati Paesi Tier 1) vale il principio dell'utenza, in base al quale i Paesi NATO o Tier 2 (che invece hanno sia un NCB che un software di codificazione funzionante) che sono stati i primi acquirenti dovranno provvedere alla sua codificazione.
Il documento base del NCS è costituito dalla pubblicazione *NATO Allied Codification Publication n.1* - ACodP-1), consultabile presso il sito web dell'agenzia NATO NSPA (*NATO Support and Procurement Agency*). L'ACodP-1 demanda agli NCB la responsabilità di armonizzare le regole NATO con la normativa nazionale.

3. SCOPO DELLA CODIFICAZIONE

Lo scopo della codificazione è quello di far gestire, tramite un unico numero, articoli diversi, che hanno gli stessi attributi specifici (forma, dimensione, materiale, ecc.) anche se sono stati prodotti da ditte diverse. Quanto precede è riassunto nel già citato concetto "*one item - one number*".
Per raggiungere il suddetto scopo, ciascun materiale deve avere:
- un'unica classificazione;
- un'unica denominazione;
- un'unica identificazione e, quindi, un unico NSN.

4. DEFINIZIONE DI ARTICOLO

L'elemento di riferimento per le attività di codificazione è costituito dall'articolo. La codificazione nella normativa NATO è legata espressamente al concetto di articolo di rifornimento ("*item of supply"*), mentre il TUOM si riferisce genericamente alla gestione dei materiali. Tale differenza comporta che a livello nazionale tutti gli articoli o materiali oggetto di movimentazione contabile o gestionale debbano essere codificati per la presa in carico. Di seguito vengono descritte le tipologie di articolo.

a. Articolo di Produzione

L'articolo di produzione è costituito da qualsiasi sistema, assieme, sottoassieme, componente, parte, apparecchiatura o materiale prodotto dall'industria e definito da un numero di parte o di individuazione (numero del disegno costruttivo, numero di catalogo o identificativo della ditta) assegnato dal Costruttore o dal Fornitore.

b. Articolo di Rifornimento

L'articolo di rifornimento è quell'articolo di produzione che, sulla base di valutazioni economiche (valore specifico o convenienza del ripristino), del criterio manutentivo e dell'organizzazione tecnico-logistica della F.A. richiedente, viene approvvigionato, inserito nel sistema logistico e quindi gestito come scorta, parte di ricambio o assieme. Il concetto di articolo di rifornimento è quindi un concetto flessibile in funzione del modello logistico, manutentivo ed organizzativo.

c. Articolo Riprodotto

Per articolo riprodotto si intende quell'articolo che viene costruito in piena conformità con le specifiche ed i disegni originali emanati dalla ditta che lo ha progettato.
La riproduzione deve essere effettuata su licenza e verifica di conformità del costruttore originale.

5. IDENTIFICAZIONE DI UN ARTICOLO

L'identificazione dell'articolo di rifornimento costituisce la base della codificazione. Essa presuppone la conoscenza di un nucleo minimo di dati necessari a stabilire le caratteristiche dell'articolo che, quindi, gli conferiscono carattere unico, differenziandolo da ogni altro.
Gli elementi essenziali dell'identificazione di un articolo sono:
a. la Denominazione - *Item Name;*
b. il Gruppo e la Classe;
c. il codice NCAGE (*NATO Commercial and Government Entity Code*);
d. il Reference Number:
e. i dati identificativi (CM03);
f. i dati di gestione (GM02).

a. Denominazione di Articolo (*Item Name*)

Per assicurare uniformità, il NCS impiega regole ben definite per dare un nome a ciascun articolo di rifornimento, utilizzando le Denominazioni Ufficiali di Articolo contenute nel Manuale nazionale delle denominazioni 15-H6, il cui riferimento NATO è costituito dall'*Allied Codification Publication n.3 (ACodP*-3).
In tale pubblicazione le denominazioni vengono gestite sia in forma letterale, cioè in chiaro, sia in forma codificata, ovvero sotto forma di *Item Name Code* (INC). Esempio: INC 03536 – Stuffing Tool, Uphol).
La denominazione di un articolo può essere di due tipi: approvata e non approvata.

- **Denominazione approvata** (*Approved Item Name - AIN*)
  Essa è stata selezionata, ed attentamente limitata a 19 caratteri, per designare una famiglia di articoli di rifornimento aventi caratteristiche similari. Le denominazioni approvate sono corredate da una specifica sintesi numerica definita dal codice INC, composto da 5 caratteri numerici.
  Ogni AIN è correlato a un certo numero di codici Gruppi e Classi (GRCL) ammessi.

- **Denominazione non approvata** (*Non Approved Item Name - NAIN*)
  È una denominazione data ad un articolo di rifornimento da una Ditta o da un Ente della Difesa quando non è disponibile una denominazione approvata.
  L'INC che viene associato alle denominazioni non approvate e non contenute nel manuale 15-H6, è costituito da 5 caratteri numerici con valore 7, ovvero "77777".
  L'uso delle denominazioni NAIN deve essere fortemente limitato e riportato obbligatoriamente in lingua inglese ed italiana (con un massimo di 19 caratteri).
  In caso di difficoltà nell'individuazione del codice INC più appropriato può essere impostata una prima ricerca tramite il GRCL così da ottenere poi l'elenco degli AIN correlati.

b. Gruppo e Classe

La classificazione è un'operazione specifica che consiste nel riunire gli articoli di rifornimento in gruppi omogenei secondo la loro natura ed il loro impiego. La struttura della classificazione NATO divide gli articoli di rifornimento in Gruppi, che vengono identificati mediante un codice a due cifre. Ciascun Gruppo rappresenta una categoria di materiale che viene ulteriormente suddivisa in Classi, per una maggiore descrizione degli stessi articoli. I Gruppi e le Classi sono definiti dal Manuale nazionale 15-H2, il cui riferimento NATO è costituito dall'*Allied Codification Publication* n.2 (ACodP-2).

c. Codice NCAGE

Per sintetizzare gli elementi anagrafici (denominazione, indirizzo, telefono, posta elettronica certificata PEC, ecc.) del Costruttore, Fornitore o Distributore di un articolo si utilizza il codice NCAGE. L'organo responsabile a livello nazionale delle assegnazioni è l'OCC.
Ogni Costruttore/Fornitore nazionale di articoli di rifornimento o servizi invia all'OCC tramite il sito SIAC il formulario compilato per la richiesta di assegnazione **(Allegato B)** con la documentazione necessaria.

La richiesta del codice NCAGE può essere effettuata, in vece della ditta costruttrice o responsabile del progetto, anche dall'Ente militare coinvolto nel processo di codifica o dalla ditta fornitrice dell'articolo che, per ottemperare alla clausola di codifica inserita nel proprio contratto di fornitura, deve effettuare l'identificazione dell'articolo.
L'OCC, verificati i dati e la documentazione fornita, assegna un codice di cinque posizioni a struttura alfanumerica (lettera "A" seguita da tre caratteri alfanumerici e l'ultimo carattere sempre numerico).
L'assegnazione dei codici NCAGE per i Paesi *Tier 1* o non ancora afferenti al sistema NCS viene effettuata dall'agenzia NSPA (dopo la richiesta inviata attraverso il portale https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx).
Le corrispondenze tra i codici e le denominazioni/ragioni sociali delle imprese sono pubblicate nel Manuale nazionale 15-H4 e nel *NATO Master Catalogue of References for Logistics* – NMCRL.

d. Reference Number/Part number (RN o PN)

È costituito da un'espressione numerica o alfanumerica variabile, che serve a distinguere un articolo di produzione e a fornire un primo identificativo per un articolo di rifornimento.
Tale espressione alfanumerica può essere:

a. univocamente assegnata dal Costruttore dell'articolo, dal responsabile di progetto;
b. assegnata dal Fornitore dell'articolo in base ad una catalogazione interna;
c. ricavata da una specifica governativa o emanata dall'Ente Appaltante o da Enti Tecnico-Logistici;
d. ricavata da norme unificate nazionali e/o internazionali o da standard internazionali.

La pubblicazione NATO *ACodP*-1 (Cap IV *Annex* A) indica quali sono i caratteri utilizzabili per i *Reference Number* e le regole di conversione dei caratteri speciali.
Ogni NSN dovrà sempre avere almeno un RN principale che si riferisca all'effettivo costruttore o al responsabile del progetto o all'ente governativo che ha emesso la norma/specifica, ed eventualmente degli RN secondari che saranno invece quelli dei vari fornitori.

- **Codici del Reference Number**

  Il NCS prevede una serie di codici a corredo dei codici NCAGE e *Reference Number* in grado di fornire una valenza significativa.
  Tali codici sono:
  - *Reference Number Status Code* - **RNSC** (Codice di stato del Numero di Riferimento): indica se e a quali condizioni è possibile approvvigionare l'articolo dal Costruttore/ Fornitore.
    Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione NATO AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 14.
  - *Reference Number Category Code* - **RNCC** (Codice Categorico del Numero di Riferimento): identifica la relazione tra il *Reference Number* e l'articolo di rifornimento.
    Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 8.

- *Reference Number Variation Code* - **RNVC** (Codice di Variazione del Numero di Riferimento): indica se il Reference Number identifica o meno pienamente l'articolo o se è utilizzato solo per informazione.
  Per i valori ammessi fare **riferimento** alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 12.
- *Document Availability Code* - **DAC** (Codice della Disponibilità del Documento): indica se e per chi è disponibile la documentazione costruttiva del *Reference Number* (documentazione tecnica, disegno tecnico, ecc.).
  Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 5.
- *Reference Number Action Activity Code* - **RNAAC** (Codice dell'Ente responsabile del Numero di Riferimento): indica l'Ente organizzativo nazionale o internazionale che detiene o meno la documentazione tecnica indicata nel codice DAC.
- *Reference Number Format Code* - **RNFC** (Codice del Formato del Numero di Riferimento): indica il formato del *Reference Number*.
  Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 9.
- *Reference Number Justification Code* - **RNJC** (Codice giustificativo del Numero di Riferimento): si utilizza qualora si abbia la necessità di assegnare un nuovo NSN ad un *Reference Number* già esistente in archivio (NSN già assegnato ed attivo) e indica il grado di ricerca condotta (tramite operazione di *screening*) e la motivazione del perché sia necessario assegnarne uno nuovo.
  Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 6.

- **Combinazioni dei codici del Reference Number**
  Fare riferimento alla pubblicazione NATO AcodP-1 Capitolo II - *sub-section* 264.
  Nelle tabelle sono riportati alcuni casi di combinazioni tra il tipo di identificazione e il codice RPDMRC (*Reference Partial Descriptive Method Reason Code)* abbinabili al rapporto tra INC e FIIG *(Federal Item Identification Guides).*

e. Dati identificativi (CM03)

Le FIIG sono lo strumento ufficiale per le identificazioni di tipo descrittivo. La metodologia FIIG dispone di un numero e di una tipologia di guide il cui scopo è quello di offrire valido ausilio per l'identificazione degli articoli in fornitura. Essa riunisce in ogni volume tutti gli elementi necessari ad identificare gli articoli relativi ad una famiglia di prodotti. Le FIIG consentono di avere i dati descrittivi di un articolo in una forma simbolica particolare che li renda trattabili dai sistemi informatici. La tecnica utilizzata per evidenziare i dati caratteristici di un articolo è quella della domanda (*Master Requirement Codes* - MRC) e della risposta. In tal modo è possibile identificare tutte le caratteristiche necessarie a differenziare un articolo da altri similari. Il Contraente dovrà fornire questi dati completando sul SIAC la scheda tecnica CM03 **(Allegato D)**.

f. Dati di gestione (GM02)

La responsabilità della fornitura e della qualità dei dati di gestione compete al Contraente, che dovrà compilare sul SIAC l'ulteriore scheda GM02 (**Allegato E**). I dati di gestione prescelti dall'Italia nel proprio sistema di codificazione sono inseriti nella pubblicazione NATO AcodP-1 *sub-section* 542.

6. MANUALI DI SUPPORTO ALLA CODIFICA

a. Manuale dei codici Ceodife

Il codice CEODIFE viene richiesto all'OCC dagli Enti militari tramite la compilazione on line di un modulo predisposto pubblicato sul sito www.siac.difesa.it. Identifica sul sistema

SIAC gli Enti Appaltanti, Enti Gestori, Enti amministrativi o Enti logistici dell'A.D.. Il codice è interamente numerico, di 6 cifre, e inizia sempre con il numero "9"; ha valore solo sul sistema SIAC. Deve essere inserito dalle ditte al momento della compilazione sul sistema nei riferimenti contrattuali. Per dare avvio all'iter codificativo è fondamentale individuare, richiedendolo all'EA, il corretto codice Ceodife da inserire nei contratti.

b. NATO Master Catalogue of Reference for Logistics - NMCRL

Il catalogo NMCRL pubblica tutti i dati relativi agli articoli codificati nel sistema NCS e contiene complessivamente i codici NSN di tutte le Nazioni.

Sponsorizzato dall'AC/135, gestito dall'agenzia NSPA è disponibile a titolo oneroso. Mette a disposizione un sistema informatizzato che, basandosi su un sistema di ricerca multi criterio, rende possibile impostare facilmente i campi per la ricerca per l'individuazione di articoli di rifornimento o di un codice NCAGE.
Viene fortemente consigliato a chi debba effettuare una codifica di articoli, in particolare esteri.
Il catalogo NMCRL viene fornito da NSPA tramite:
- *Web;*
- *versione off-line.*

Tutte le informazioni sono disponibili su http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html.

c. Consultazione dei manuali

I manuali 15-H2, 15-H6, 15-H4 e quello dei codici CEODIFE sono disponibili per consultazione nel sistema SIAC. Compito dell'OCC è mantenere costantemente aggiornati i propri archivi con quelli ufficiali della NATO, provvedendo all'allineamento dei dati. La suddetta manualistica è inserita nelle procedure informatizzate per estrarre i dati in maniera controllata e automatica.

7. METODI E TIPI DI IDENTIFICAZIONE

Metodi di identificazione

L'identificazione di un articolo di rifornimento si può ottenere con l'applicazione di due metodi: descrittivo e di riferimento.

- **Metodo descrittivo**
  Con questo metodo l'identificazione di un articolo di rifornimento si ottiene con la definizione di attributi, che gli conferiscono un carattere di unicità.
- **Metodo di riferimento**
  Tale metodo permette di stabilire l'identità di un articolo di rifornimento sulla base del numero identificativo assegnato dal costruttore e quindi non permette di evidenziare le caratteristiche di un articolo.

Tipi di Identificazione

I due metodi di identificazione, producono a loro volta sette tipi di identificazione, riportati di seguito:

a. tipo 1 (1) identificazione pienamente descrittiva;
b. tipo 1A (K) identificazione pienamente descrittiva con riferimento;
c. tipo 1B (L) identificazione pienamente descrittiva con riferimento descrittivo;
d. tipo 4 (4) identificazione parzialmente descrittiva;
e. tipo 4A (M) identificazione parzialmente descrittiva con riferimento;
f. tipo 4B (N) identificazione parzialmente descrittive con riferimento descrittivo;
g. tipo 2 (2) identificazione di riferimento.

a. Tipo 1 (Identificazione pienamente descrittiva)

Quando l'articolo ha tutte le caratteristiche che lo rendono identificabile e distinguibile da ogni altro articolo di rifornimento. Viene utilizzato nel caso in cui l'articolo di rifornimento sia identificato sulla base dei soli dati caratteristici e il *Reference Number* derivi da una specifica governativa, compresi i capitolati tecnici degli Enti e dei Distaccamenti della Difesa. L'identificazione di tipo 1 delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento tramite i seguenti dati:

- La denominazione approvata (e quindi non è possibile utilizzare il codice NAIN 77777).
- La descrizione degli attributi di un articolo di rifornimento.

  L'identificazione del tipo 1 è effettuata rispondendo a tutti i quesiti obbligatori che propone la FIIG di riferimento. Qualora non fosse possibile specificare tutte le caratteristiche essenziali, la descrizione può essere integrata facendo riferimento a documenti o altre fonti di dati (governative, associazioni professionali/industriali oppure normative/standard). È essenziale che tali riferimenti siano riconosciuti da Enti governativi o industriali e siano normalmente reperibili.

b. Tipo 1A (Identificazione pienamente descrittiva con riferimento)

Delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 1 e deve essere scelto se il Costruttore lo riconosce come unico articolo che può soddisfare il concetto di rifornimento richiesto ed è completamente identificato dall'NCAGE e dal *Reference Number*.

c. Tipo 1B (identificazione pienamente descrittiva con riferimento descrittivo)

Delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 1A. Tuttavia, l'identificazione è completata mediante l'indicazione obbligatoria (MRC ZZZY) di ulteriori dati caratteristici per differenziarlo da altri articoli che hanno lo stesso numero di riferimento del costruttore.

d. Tipo 4 (Identificazione parzialmente descrittiva)

Delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 1 ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti dall'INC previsto dalla FIIG di riferimento.

e. Tipo 4A (Identificazione parzialmente descrittiva con riferimento)

Delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 1A ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti dall'INC previsto dalla FIIG di riferimento.

f. Tipo 4B (Identificazione parzialmente descrittiva con riferimento descrittivo)

Delinea le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 1B ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti dall'INC previsto dalla FIIG di riferimento.

g. Tipo 2 (identificazione di riferimento)

Le caratteristiche essenziali dell'articolo di rifornimento sono indicate in maniera implicita mediante la sola indicazione del codice NCAGE e del *Reference Number* dell'articolo di produzione originario. Ad oggi nel SIAC questo tipo di identificazione non viene utilizzata.

Codice giustificativo per l'utilizzo del metodo di identificazione (RPDMRC)

Un ulteriore attributo del tipo di identificazione è il codice RPDMRC che indica il motivo per cui è stata preparata un'identificazione di riferimento tipo 2 o di tipo parzialmente descrittivo (4, 4A e 4B). Per identificazioni pienamente descrittive (risposta a tutti gli MRC obbligatori) il valore del tipo di identificazione è 1 con RPDMRC "*blank*" (campo vuoto), mentre in

mancanza di qualche risposta ai MRC obbligatori l'identificazione diviene del tipo 4 e, in funzione del rapporto tra FIIG e INC, l'RPDMRC assume valori diversi. Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 11.

8. IL NATO STOCK NUMBER (NSN)

Una volta stabilito il carattere unico di un articolo di rifornimento, o comunque di un *item* da codificare, la sua identità viene definita mediante l'attribuzione di un numero di codificazione. Tale numero viene denominato NSN in ambito NATO e NUC - Numero Unificato di Codificazione - in ambito nazionale. È un codice a 13 cifre così suddiviso:

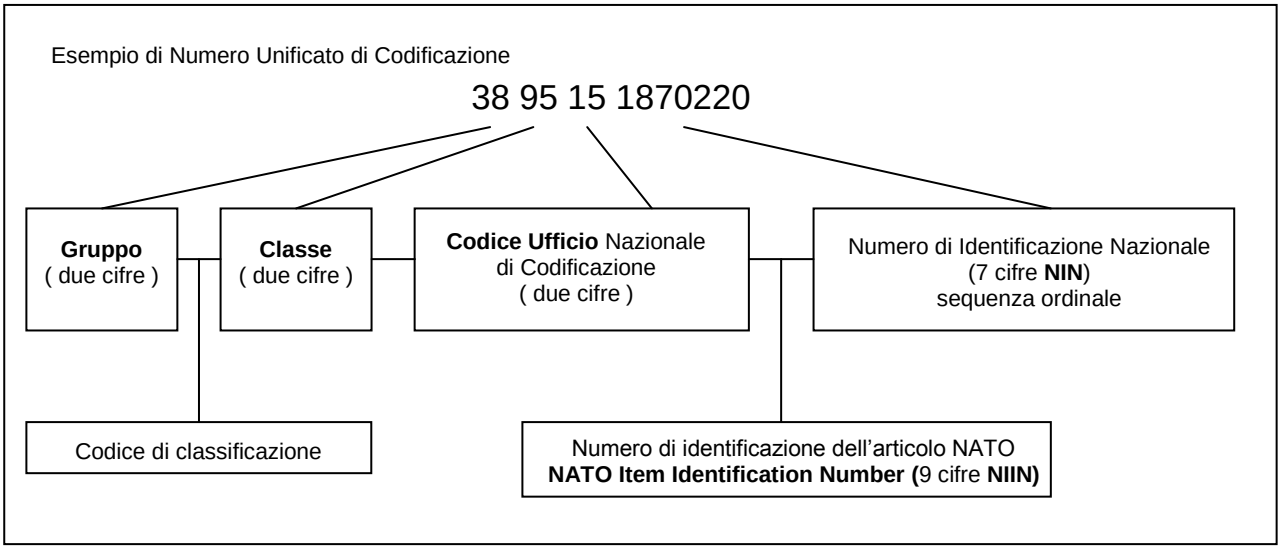

a. le prime quattro cifre costituiscono il GRCL, che stabilisce la parentela nei confronti degli altri articoli contraddistinti dallo stesso GRCL;
b. le successive due cifre costituiscono il codice numerico dell'NCB nazionale (Esempio: 15 per l'Italia);
c. le ultime sette cifre formano il Numero di Identificazione Nazionale (NIN), di pura valenza ordinale, che viene attribuito dall'NCB ad un solo ed unico articolo di rifornimento.

Il *NATO Item Identification Number* (NIIN) può essere definito in prima approssimazione come il NSN privo dei primi quattro caratteri e viene spesso utilizzato come chiave di ricerca, in quanto il GRCL può cambiare nel tempo a seguito di una qualsiasi modifica al sistema di classificazione (costituisce difatti un elemento dinamico).

9. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

La codificazione è possibile solo in presenza di un contratto stipulato con l'AD.
L'Ente Appaltante – EA deve inserire la Clausola nella sua interezza all'interno degli atti negoziali (sia centralizzati che periferici) che prevedano una nuova fornitura o un ulteriore approvvigionamento di articoli di rifornimento **(Allegato A)**. Per codificare sul SIAC è necessario per il Contraente abbia a disposizione il codice NCAGE e il codice CEODIFE relativo all'EA/EC e al Gestore Amministrativo. Questo ultimo codice, il CEODIFE, è l' identificativo dell'Ente Militare che deve operare sul SIAC, ha 6 cifre (la sua struttura è del tipo 900-xxx) ed è sempre rilasciato dall'OCC.

10. RIUNIONE PRELIMINARE

Le operazioni di codificazione, secondo i termini contrattuali, hanno inizio con l'entrata in vigore dell'atto negoziale. Nell'ambito dei termini assegnati al Contraente per presentare all'EA e all'OCC i dati di codificazione, l'EA può indire una riunione preliminare sulla

codificazione. In tale contesto, può essere definita la Spare Part List for Codifcation - SPLC **(Allegato C)**.

Alla riunione preliminare, la cui esigenza è stabilita dall'EA, possono partecipare anche i rappresentanti dell'OCC e degli EL delle FF.AA utenti. Questo allo scopo di fornire suggerimenti e l'eventuale supporto tecnico necessario per individuare il corretto flusso dei dati e le modalità pratiche di esecuzione delle operazioni di identificazione. Non deve essere quindi considerata un mero adempimento burocratico e, pertanto, va indetta solo se necessario, giacché comporta la partecipazione di più Enti ed i conseguenti oneri per l'AD.

11. LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO DA CODIFICARE (SPLC)

Nella definizione della SPLC si deve tenere in considerazione il concetto di articolo di rifornimento ed i criteri tecnico-logistici stabiliti dall'EA, in relazione al requisito formulato dalle FF.AA richiedenti. Quando non diversamente specificato, l'oggetto dell'atto negoziale identifica il materiale da codificare (si devono inserire tutti i dati anche quelli precedentemente codificati).

Il Contraente viene remunerato per l'attività codificativa e quindi identificazioni non necessarie comporteranno un maggior esborso per l'AD e conseguentemente un danno per l'Erario.

La SPLC, come prevede la Clausola, dovrà comunque essere approvata dall'EA.

Si deve obbligatoriamente indicare come riferimento principale quello del Costruttore o del Responsabile della norma/specifica.

Ogni SPLC dovrà contenere le seguenti informazioni fondamentali:

a. il riferimento primario (obbligatorio): il codice NCAGE del Costruttore e il *Reference Number* da questi assegnato al suo *item*;

b. i riferimenti secondari (facoltativo): il codice NCAGE del Fornitore e il *Reference Number* da questi assegnato al suo item;

c. la denominazione dell'articolo (obbligatoria), in conformità al manuale 15-H6 se approvata, e corredata del rispettivo INC, oppure il codice INC 77777 se non approvata;

d. il nome di uso corrente (obbligatorio) per gli articoli inseriti nelle liste italiane, al fine di consentire una corretta fruibilità degli articoli da parte dell'Ente Logistico di F.A.;

e. il GRCL (obbligatorio), in conformità al manuale 15-H2;

f. il prezzo unitario d'acquisto (obbligatorio), comprensivo di IVA, qualora prevista contrattualmente;

g. l'unità di distribuzione (obbligatoria), secondo la simbologia NATO;

h. le FF.AA. utenti (obbligatorie).

Per ogni fornitura oggetto di atto negoziale possono essere presentate più SPLC di materiali, per motivazioni tecniche (appartenenza a stessi assiemi) o di opportunità (tempi di consegna, materiali già codificati o da codificare, identicità di tipologia di identificazione, ecc.).

Devono invece obbligatoriamente essere prodotte SPLC differenti per gli articoli nazionali (Liste Italiane) e per gli articoli di origine estera (Liste Estere), e le liste relative a questi ultimi saranno suddivise a loro volta a seconda dei Paese produttori.

12. OPERAZIONI DI SCREENING

Tutte le SPLC, definite e approvate dall'EA nell'oggetto contrattuale o nel corso della riunione preliminare, dovranno essere inserire sul SIAC dal Contraente e trasmesse per competenza all'EA e per conoscenza all'OCC, come da Clausola standard. L'EA provvederà nei tempi previsti dalla Clausola al controllo dei dati per la rispondenza contrattuale ed effettuerà la validazione (diretta o tramite silenzio-assenso). Dopodiché, l'OCC provvederà ad effettuare le previste attività di *screening* che consistono nella ricerca di eventuali articoli già codificati. L'EA potrà comunque invalidare le liste specificandone le motivazioni e richiedendone la correzione direttamente al Fornitore.

13. ITER DI CODIFICAZIONE

Il diagramma di flusso relativo alle operazioni di codificazione è riportato in **Allegato G**.

14. ITER DI CODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI ORIGINE ESTERA

La normativa NATO prevede che la codificazione degli articoli debba essere effettuata dal NCB delle Nazioni NATO o *Tier 2* in cui si produce il materiale. Se gli articoli vengono invece prodotti in Paesi *Tier 1* o non sponsorizzati dalla NATO, ad effettuare la codificazione sarà l'NCB della Nazione NATO o *Tier 2* che per prima utilizza questi *item*, sulla base delle proprie regole e procedure.

Le richieste di codificazione devono essere inoltrate tramite l'NCB del Paese nel quale è in corso la fornitura.

Pertanto, se nelle SPLC figurano degli articoli di origine estera si dovranno produrre SPLC separate per ciascuna nazione di origine la cui codificazione definitiva sarà richiesta a cura dell'OCC stesso agli NCB dei Costruttori tramite formati specifici di dati chiamati transazioni (LSA).

Per consentire l'espletamento dell'iter codificativo degli NCB esteri, è necessario che il Contraente includa nei propri contratti con i sub-fornitori esteri un'apposita Clausola, affinché questi ultimi siano obbligati a fornire agli NCB competenti quanto necessario per l'identificazione dell'articolo. A tal fine il Contraente deve fornire all'OCC delle informazioni aggiuntive compilando la scheda tecnica L07 (**Allegato F**). Per ogni NCAGE e ogni tipologia di sistema o di assieme superiore va compilata una L07 diversa. La L07 va tassativamente compilata in lingua inglese pena l'invalidazione dell'EA o il rifiuto dell'OCC.

Alla L07 deve essere allegata la documentazione tecnica (quale *datasheet*, estratti di cataloghi, fatture, email, foto, ecc.) attestante che i *part number* siano costruiti dal codice NCAGE della ditta estera.

Nelle more dell'ottenimento del codice NSN da parte del Paese estero produttore, l'OCC assegna un Numero di Codificazione Provvisorio – NCP, che pone termine alle incombenze codificative per il Contraente fermo restando la possibilità per l'AD di potersi avvalere della garanzia contrattuale, qualora i dati forniti non fossero giudicati sufficienti o veritieri da parte dell'NCB estero rigettando quindi la nostra richiesta di codificazione (la transazione di rigetto è chiamata K27).

15. RESPONSABILITA' DELL'ENTE APPALTANTE

L'EA è responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza del contenuto dei dati codificativi (liste e articoli): potrà intervenire in tal senso entro i tempi previsti dalla Clausola per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'EA deve quindi provvedere alla validazione o al rifiuto della SPLC sul SIAC entro il termine previsto dalla Clausola Standard. Alla scadenza di tale termine, in presenza di mancata determinazione espressa, i dati inviati dal Contraente si considerano validati e l'OCC può così procedere al completamento dell'attività di propria competenza.

Il silenzio-assenso è una misura di semplificazione dell'azione amministrativa che non esime l'EA dall'effettuare le operazioni sottese alla validazione né esonera lo stesso EA dalle connesse responsabilità.

16. LA CODIFICAZIONE TRANSITORIA

La Clausola prevede la possibilità di utilizzo di una forma particolare di codificazione, denominata "transitoria", da utilizzare nelle more della conclusione dell'iter codificativo normale, qualora esigenze particolari inducano a dover provvedere alla presa in carico di materiali non ancora definitivamente codificati secondo il NCS. La codificazione transitoria

viene attribuita dagli Enti preposti all'interno dell'organizzazione logistica di F.A. e deve essere prontamente comunicata all'OCC per la necessaria bonifica e il passaggio a una codifica definitiva. Deve quindi rispondere alle regole minime di identificazione e deve essere sostituita nel più breve tempo possibile da quella definitiva, in quanto non costituisce una valida alternativa ma unicamente una possibilità temporanea ed eccezionale per soddisfare improrogabili esigenze operative.

17. SINTESI DEL PROCESSO DI CODIFICAZIONE

Tutti gli articoli di rifornimento (anche quelli precedentemente codificati) devono essere elencati dal Contraente nella SPLC con i dati essenziali per l'identificazione e proposti per l'approvazione finale dell'EA. Una specifica riunione preliminare potrà essere convocata dall'EA.

Le liste sul SIAC dovranno essere divise in articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera e dovranno essere proposte anche qualora gli articoli risultassero già codificati.

Si dovranno inoltre compilare le schede tecniche CM-03, GM-02 e l'eventuale scheda estera L07 (**Allegati D-E-F**), che possono essere richieste anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritenga necessario un aggiornamento.

Il corretto inserimento dei dati, nelle procedure su indicate, porterà alla conclusione del processo di identificazione e consentirà la successiva validazione da parte dell'EA e la codificazione dell'articolo di rifornimento (o la conferma dei dati degli articoli eventualmente già codificati).

Lo scambio dei dati e l'inoltro della corrispondenza tramite il sistema SIAC avviene online senza il ricorso ad alcun supporto cartaceo.

18. PROGETTI COMUNI

Il "Progetto Comune" si costituisce quando più di un Paese acquisisce uno o più equipaggiamenti o sistemi d'arma per i quali sia necessaria la codificazione di articoli di rifornimento. Detti articoli possono essere originali o riprodotti. Nell'inserimento dei dati sul sistema SIAC la ditta nazionale che partecipa al progetto (*Partner Company*) è responsabile, nei confronti dell'EA, della rispondenza dal punto di vista tecnico dei dati al requisito contrattuale. **All'interno del contratto di un Progetto Comune deve sempre essere inserita la Clausola di Codificazione**. La ditta nazionale è tenuta all'inserimento sul SIAC degli articoli di propria produzione, di quelli dei suoi sub-fornitori, e anche di quelli esteri necessari per la gestione logistica nella F.A. destinataria della fornitura.

19. PROGETTI NATO

Un progetto NATO è ufficialmente riconosciuto dall'Alleanza Atlantica. Viene identificato con uno *NATO Codification Project Code* - NCPC. Al fine del riconoscimento delle richieste di codificazione relative ai NCPC, la procedura SIAC prevede campi idonei affinché il Contraente possa inserire il relativo codice. Nell'inserimento dei dati sul sistema SIAC la ditta nazionale che partecipa al progetto (*Partner Company*) è responsabile, nei confronti dell'EA, della rispondenza dal punto di vista tecnico dei dati al requisito contrattuale. **All'interno del contratto di un Progetto NATO deve sempre essere inserita la Clausola di Codificazione**. La ditta nazionale è tenuta all'inserimento sul SIAC degli articoli di propria produzione, di quelli dei suoi sub-fornitori, e anche di quelli esteri necessari per la gestione logistica nella F.A. destinataria della fornitura.

20. REQUISITI GENERALI PROCEDURALI DEI PROGETTI COMUNI O NATO

Nei contratti con i Contraenti o con i sub-contraenti deve essere inserita la Clausola completa e dettagliata, secondo quanto previsto dallo STANAG 4177. Il Contraente deve, a sua volta, inserire la Clausola in tutti i contratti con i propri sub-contraenti. A seguire, i sub-contraenti dovranno trasferire la Clausola ai rispettivi fornitori.

I dati di codificazione vengono scambiati tra gli NCB con l'utilizzo di mezzi telematici, sulla base di regole e formati predefiniti (le transazioni). I formati e le modalità di comunicazione tra gli NCB sono definiti dal manuale ACodP-1 mentre le comunicazioni con i Contraenti possono essere definite secondo regole nazionali. Le transazioni di codificazione scambiate devono comunque includere al proprio interno il codice del progetto.

21. MODALITA' DI CODIFICAZIONE DEI PROGETTI COMUNI O NATO

Il flusso dei dati e la natura delle informazioni sono riportati in **Allegato H**.

22. IL CODICE A BARRE

Nella fase di analisi degli standard riferiti ai codici a barre - CAB in uso, è emersa l'esigenza di usare simbologie auto-esplicative attraverso metodologie che prevedano l'utilizzo di *Data Identifiers* (DI) o *Application Identifiers* (AI). Tali identificatori qualificano il contenuto della stringa alfanumerica che li segue e permettono l'individuazione del tipo di standard utilizzato.

Le norme relative ai CAB sono numerose e provengono sia da organismi di normazione internazionale, sia da organizzazioni commerciali, sia dalla NATO, sulla cui base sono stati identificati gli standard per la costruzione dei codici da utilizzare nelle procedure dell'AD.

L'EA deve identificare i formati più idonei a soddisfare le esigenze di gestione dei materiali e prescrivere quindi i requisiti contrattuali per imporne la fornitura insieme ai codici NSN.

23. LA CODIFICAZIONE NELLE TIPOLOGIE DEGLI ATTI NEGOZIALI

a. Contratti centralizzati

E' obbligo assoluto in questi contratti inserire la Clausola nella sua interezza che delinea le modalità, le responsabilità ed i tempi per l'esecuzione delle varie fasi dell'attività codificativa e stabilisce che lo scambio dei dati debba avvenire in via telematica tramite SIAC. Il sito dell'OCC contiene i dettami per l'utilizzo delle procedure in uso.

Il riscontro amministrativo dei termini di invio della documentazione viene garantito dal processo automatizzato del protocollo informatico di SEGREDIFESA.

b. Articoli di rifornimento da acquisire con procedura d'urgenza

Allo scopo di poter soddisfare l'esigenza logistica di inviare articoli di rifornimento nei teatri fuori area, l'EA potrà autorizzare il Contraente ad utilizzare la procedura alternativa di urgenza che preveda l'inserimento differito dei dati CM03 e GM02.

Il Contraente dovrà comunque concludere l'iter identificativo fornendo i dati CM-03 e GM-02 mancanti entro il tempo massimo previsto contrattualmente. Solo a questo punto l'obbligazione contrattuale inerente la codificazione sarà ritenuta pienamente assolta.

L'iter codificativo dovrà essere concluso entro i 365 giorni dall'assegnazione del NUC, pena il suo annullamento.

c. Acquisti diretti su piazza

Per gli acquisti diretti su piazza dei materiali riferiti a categorie di uso comune, effettuati nei casi previsti dalla normativa vigente, poiché la consegna risulta di norma contestuale all'acquisizione, l'EA potrà utilizzare la stessa procedura per l'assegnazione di NSN "urgenti", e chiedere direttamente all'OCC la codifica.

In questi casi, dopo una verifica della presenza in archivio di analoghi "articoli di rifornimento", la proposta di identificazione dell'EA, qualora non in possesso di dati

specifici, potrà prevedere come codice NCAGE il codice NCAGE dell'EA stesso. Qualora l'EA non disponga di un codice NCAGE potrà utilizzare quello dell'EL utente e come *Reference Number* l'identificativo conosciuto del materiale (ovvero una sua descrizione sintetica o altra definizione).

In caso di *standard reference* di cui non si conosca il codice NCAGE del Costruttore si può utilizzare il codice NCAGE IREF0.

In presenza di articoli riferiti a Norme Unificate o Standard tecnici (UNI, DIN, SAE ecc.), l'EA può utilizzare come codice NCAGE quello dell'Ente Unificatore e come *Reference Number* la norma o la sigla di standardizzazione (esempio UNI, MIL, ecc.).

Anche in questo caso, qualora l'EA adotti la procedura di due fasi (dati minimi e successivamente dati identificativi e di gestione), l'iter identificativo dovrà essere concluso nei 365 giorni successivi all'assegnazione del NUC pena il suo annullamento.

d. Acquisti tramite convenzioni Consip e procedure d'acquisto del MEPA

Per gli acquisti effettuati tramite convenzioni Consip, il richiedente dell'AD deve richiamare espressamente l'obbligo di richiesta di codificazione NATO all'interno della documentazione allegata alla richiesta di offerta. Le convenzioni Consip prevedono, in questo caso, la clausola che richiama il Contraente a impegnarsi ad inserire i dati oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso sul sistema informatico SIAC dell'OCC al fine di ottenere la codificazione NATO. Per quanto attiene il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) vi è la possibilità di inserire l'obbligo di richiesta del codice NSN nelle condizioni generali del Mercato Elettronico stesso. Pertanto, le responsabilità relative all'iter codificativo sono sia per le convenzioni Consip che per il MEPA quelle in vigore nella clausola standard di codificazione.

e. Codificazione degli articoli descritti in capitolati tecnici

La codificazione degli articoli individuati a mezzo di capitolato o di specifica tecnica redatti da Enti o Distaccamenti dell'AD, indipendentemente dalla loro natura o specificità, dovrà prevedere come codice costruttore il codice NCAGE dell'Ente che ha redatto la norma e come *Reference Number* il numero o l'identificativo della specifica tecnica o del capitolato.

Relativamente ai capitolati tecnici che contengono più articoli, inoltre, il numero di capitolato tecnico, che nella struttura dei dati di codificazione corrisponde al *reference number*, deve essere seguito da un suffisso che specifichi la particolarità (taglia, dimensione, tipologia specifica, ecc.) dell'articolo stesso.

Ad esempio, per differenziare le taglie di un capitolato tecnico inerente articoli di vestiario, il numero di capitolato utilizzato ai fini codificativi dovrà essere seguito dalla taglia e dall'indicazione del drop opportunamente identificabili (per esempio "numero di capitolato + uniformi + taglia + drop" = "1038/UI-VEST-XS" con denominazione "TENUTA DA NAVIGAZIONE").

f. Codificazione dei beni di facile consumo

I materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso, non vengono di norma presi in carico ma utilizzati immediatamente e quindi non necessitano di codificazione NATO, fermo restando che la definizione di articolo di rifornimento riguarda il requisito della F.A. e che quindi è l'Utente a stabilire la qualifica o meno di articolo di rifornimento.

g. Codificazione dei beni immateriali

Per beni immateriali si intende programmi informatici, le pubblicazioni di carattere tecnico e logistico, le licenze di uso commerciale e/o le opere frutto di ingegno, sia su supporto cartaceo che informatico, i libri, i supporti audio e video digitali ottici e magnetici, ecc..

Il TUOM prevede che tali beni non siano assunti in carico sulla dislocazione amministrativa ma bensì su di appositi registri che ne attestino l'inserimento nella specifica categoria dei beni mobili dello Stato con la denominazione commerciale senza che il consegnatario

emetta alcun ordine di carico. Tali materiali, pertanto, non vanno di norma codificati.

h. Codificazione dei materiali dei musei e da esposizione

Nell'ambito dei materiali gestiti dall'AD meritano una specifica trattazione gli articoli che vengono utilizzati per esposizioni o mostre statiche nei musei. La caratteristica di tali articoli risiede nel fatto che ciascuno di essi possiede una sua specificità.

Anche se questi articoli possono disporre di una denominazione approvata e di un GRCL specifico devono necessariamente essere inventariati, catalogati e codificati in maniera specifica. La metodologia da utilizzare per la codificazione di tali materiali è quella della classificazione con il GRCL 9915 ("ARTICOLI DA COLLEZIONE") e con l'utilizzo dell'INC 77777 seguito dalla denominazione non approvata in chiaro.

i. Codificazione dei commercial *off the shelf* (COTS)

L'espressione COTS si riferisce a componenti hardware e software disponibili sul mercato per l'acquisto da parte di aziende interessate a utilizzarli nei loro progetti. Un prodotto COTS può infatti essere adoperato in alternativa a componenti che costituiscono un complesso superiore in un sistema.

Se un componente non è più prodotto o per i costi non conviene più acquistarlo, qualora esistesse un COTS di nuova concezione da utilizzare in sostituzione, questo dovrebbe conservare le stesse caratteristiche e mantenere il codice NSN dell'articolo che andrebbe a sostituire. All'interno del NSN va inserito il nuovo NATO Reference del COTS aggiornato con il codice RNCC=8.

l. Responsabilità delle operazioni

Nei casi ritenuti particolari, per motivi di esigenza operativa o connessi alla natura specifica del materiale, l'EA e l'EL possono decidere di effettuare in proprio le operazioni di identificazione e di predisposizione dei dati codificativi. In questi casi gli EA o gli EL si potranno avvalere delle risorse degli Enti Logistici/Organi codificatori di FA o delle risorse degli Enti periferici.

Parimenti, nel caso di mancata codificazione da parte del Contraente e fermo restando l'applicazione delle penali previste a contratto, le operazioni di identificazione potranno essere effettuate dall'EA stesso o dagli EL.

24. I COSTI DELLA CODIFICAZIONE

Per l'attività di identificazione, che di norma è a carico dei Contraenti, è prevista una specifica remunerazione nell'ambito del contratto di fornitura.

La crescente presenza di ausili automatizzati a disposizione degli utenti, in termini di manualistica e di procedure guidate, risultati dallo sforzo economico supportato dall'AD e dalle maggiori potenzialità offerte dalla tecnologia, ha reso più immediato, semplice ed economico il lavoro di identificazione a carico dei Fornitori.

La determinazione della remunerazione dipende, comunque, dalla complessità delle operazioni (tipo di identificazione).

Nelle ipotesi previste dalla normativa vigente di acquisti in economia o su piazza, dove l'EA partecipa in tutto o in parte al processo procedendo all'identificazione di uno o più articoli, l'onere riconoscibile si ridurrà proporzionalmente, arrivando ad annullarsi nel caso di identificazioni effettuate interamente a cura dello stesso EA.

Per la determinazione della remunerazione da riconoscere al Fornitore, si deve tenere conto del costo del personale che effettua l'identificazione, del tempo necessario per l'effettuazione della stessa attività, nonché del livello di complessità dell'identificazione.

Si devono poi considerare i costi indiretti e il margine di impresa.

Al fine di consentire la corretta determinazione del costo dell'attività di identificazione, e quindi della sua remunerazione, gli Enti appaltanti applicheranno la seguente formula, per ogni articolo inserito sul SIAC:

	A	B	C	D	E	F	G
livello di identificazione	Costo orario fig. prof. = (costo medio annuo + incidenze)/(monte ore annuo)	tempo attività (h.)	costi diretti (A*B)	costi indiretti	costo pieno (C+D)	margine industriale	prezzo attività (E+F)
id. 1		1,00					
id. 2		0,75					
id. 3		0,25					

I tempi di esecuzione delle operazioni di identificazione, per ogni articolo, sono stati determinati sulla base dei seguenti livelli di complessità, che verranno riportati nella determinazione finale dell'OCC di avvenuta codificazione:

Id. 1: 1 ora (60 minuti) → Liste di Screening + Codifica → Tipo di Identificazione 1/1A/1B;
Id. 2: 0,75 ore (45 minuti) → Liste di Screening + Codifica → Tipo di Identificazione 4/4A/4B;
Id. 3: 0,25 ore (15 minuti) → Liste solo Screening.

Si precisa inoltre che, per il costo orario, si deve fare riferimento alle tabelle pubblicate periodicamente dal Ministero del lavoro con apposito D.M., secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), con riguardo ai CCNL dei diversi settori merceologici di riferimento e alle figura professionali previste da questi ultimi. Per quanto riguarda la figura professionale di riferimento, in via esemplificativa può essere presa in considerazione quella di impiegato di 3° o 4° livello del vigente CCNL dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

25. GESTIONE E FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALLA CODIFICA

I dati generati dalla procedura SIAC vengono trasmessi dal Fornitore tramite l'invio lista parallelamente e contestualmente all'EA e all'OCC.
La restituzione delle identificazioni e dei dati di codificazione approvati nei confronti del Fornitore e dell'EA avvengono con l'utilizzo delle medesime procedure usate per l'invio e/o l'immissione dei dati tramite SIAC.
Per permettere un pronto aggiornamento dei sistemi logistici automatizzati di ciascuna F.A., l'OCC predispone sul SIAC apposite procedure, tramite le quali possono essere scaricati, dalla F.A stessa e periodicamente, gli aggiornamenti riferiti alle nuove assegnazioni/modifiche dei NSN.
Ciascuna FA, per fronteggiare esigenze dirette ed immediate nella generale ottica di evitare forme di codificazione temporanea, potrà accedere alle procedure di richiesta di assegnazione degli NSN con procedura di urgenza e sulla base dei dati minimi. L'accesso, opportunamente regolato dall'OCC e sulla base di specifica qualificazione del personale di FA, dovrà consentire anche l'effettuazione delle operazioni di manutenzione dei dati di specifica competenza.
Le caratteristiche del sistema SIAC sono descritte nell'**Allegato I**.

26. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEI BENI MOBILI DELLA DIFESA

La necessità di gestire i materiali sotto l'aspetto amministrativo/contabile, comporta l'esigenza di dover conoscere il prezzo unitario di acquisto degli stessi al fine di poter compilare le previste scritture contabili che i vari Enti dell'AD devono rendere annualmente agli Organi di riscontro. Le normative e le loro applicazioni nelle attività codificative nazionali, sono riportate nell'**Allegato L**.

A L L E G A T I

Allegato A

CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE

Art. 1 (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del *NATO Codification System* e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.
Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).
I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

Art. 2 (SPLC- *Spare Part List for Codification*)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro ___ giorni **(nota 1)** decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare *Spare Part List for Codification* -SPLC.
L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.
Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.
Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).
La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.
La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art.3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

Art. 3 (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.
A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 4 (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati **(nota 4)**, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.
A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art.2.
Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto **(nota 2)** dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni **(nota 3)** per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.
A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 6 (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).
In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.
L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.
L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

Art. 8 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

Art. 9 (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.
L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (**nota 5**)**,** fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

Art. 10 (Penali e Garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i *part number*, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. __ (Penali) del contratto.
Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

NOTE:

(1) Il termine deve essere fissato dall'Ente Appaltante.
Per i "programmi di sviluppo" i tempi decorrono dalla definizione della configurazione così come disciplinato dall'Art.____ del contratto.

(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che partecipa al progetto (*Partner Company* - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico e pertanto le attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse saranno inviate direttamente all'OCC.

(3) Non oltre 15 (quindici) giorni.

(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'OCC ritenga necessario aggiornare i dati.

(5) Assegnata dall'EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente.

Allegato B

QUESTIONARIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CODICE NCAGE (NATO CAGE CODE)

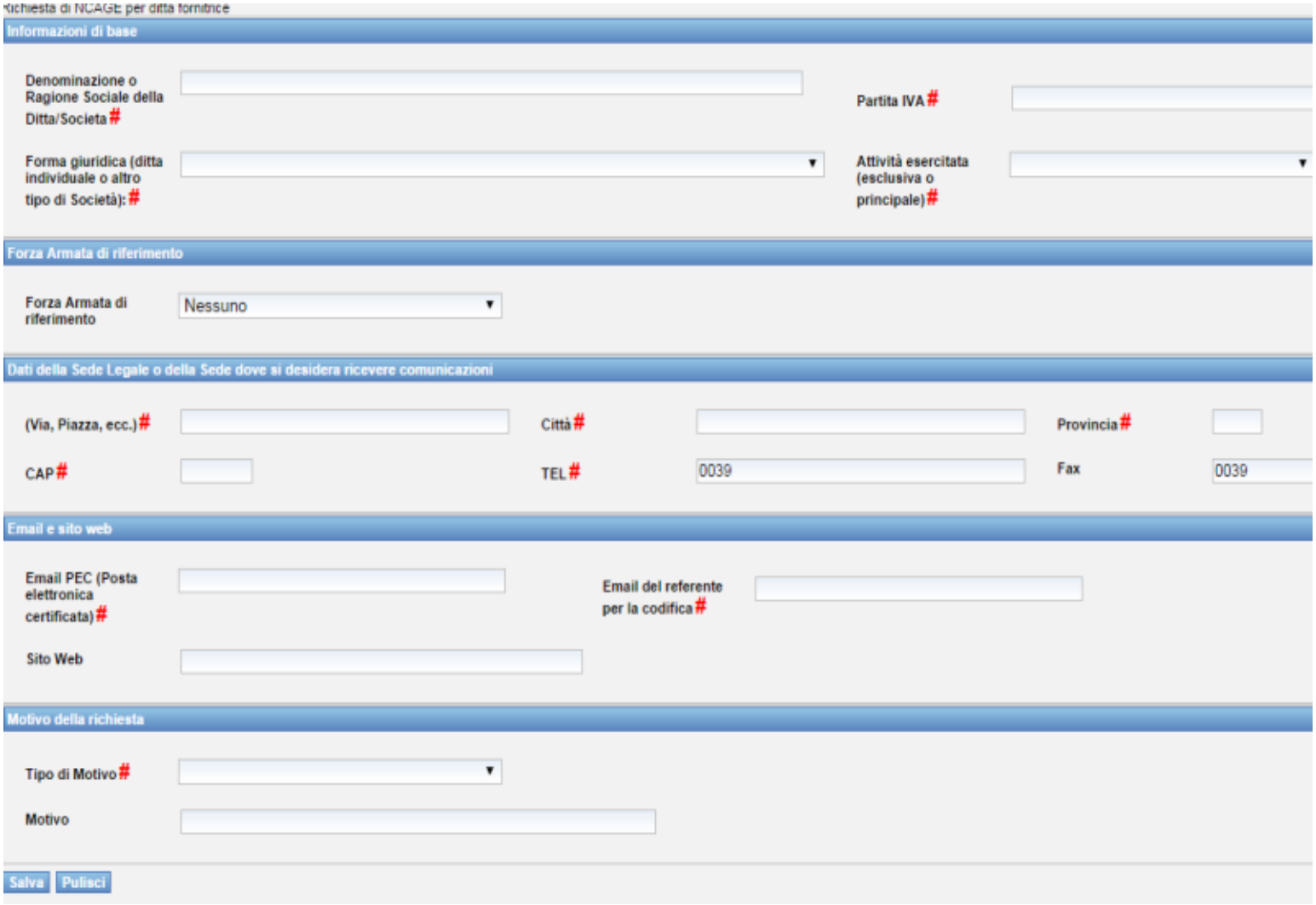

NOTE:

Il form è disponibile online sul sito www.siac.difesa.it

I campi con # sono obbligatori.

L'invio della richiesta all'OCC avviene automaticamente tramite il tasto SALVA.

Allegato C

LISTA DELLE PARTI DA CODIFICARE (SPLC) esempio

APPARECCHIATURA/TIPO O MODELLO : **TS/3233**
ENTE APPALTANTE : **900113**
DITTA FORNITRICE : **A0199**
NUMERO E DATA DEL CONTRATTO : **3245/L del 05/05/2014**
NUMERO E DATA DEL CONTRATTO CON I SUB FORNITORI ESTERI : DEL:
FORZE ARMATE UTENTI : **EI; MM**

NUM. ORD.	NCAGE Code	PART NUMBER	INC E DENOMINAZIONE	COD. VAL.	PREZZO	U. D.	N.U.C.	
							GRCL	N.I.I.N.
NR.1	A0126 A0199	129-0101-24-101 BR/ERT12/5	13206 – BUSHING,SLEEVE	EUR	10,00	EA	3120	15
NR.2	A0199	BRT-0101-24-100	13212 – RUSP,HAND	EUR	210,00	EA	5110	15

LISTA N° 1 CODICE NAZIONALE ZR

Allegato D

SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE (CM-03) esempio

Contratto

Numero Contratto	Data	Oggetto	Gest. Amm.	Esec. Contratt.	Codice progetto
ORDINE CONSIP 343385	2012-05-03	ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP	900003	900003	

Fornitore: A9995 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) V REPARTO III UFFICIO

Ente Organizzativo:

Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA

Lista Dettaglio

Num Lista	Nazione	Tot. Articoli	Denominazione	Stato	Tipo
001	ZR - ITALY	2	ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP	conclusi	LISC

Lista ZR 001 (Totale Articoli 2)

N.	NCAGE - PART NUMBER	INC - DENOMINAZIONE	VAL	PREZZO	UD	GRCL	NCB	N.I.N.	NSN
001	A4944 - XL506AV_W	70524 COMPUTER	EUR	331,43	EA	7025	15	2069576	7025152069576

CM-03

INC = 70524 - GRCL = 7025 - GIA = A23900

RISPOSTA IN CHIARO	MRC	Codice Modale	ISAC	CODICE RISPOSTA
DENOMINAZIONE D'ARTICOLO:	NAME	D		70524
CARATTERISTICHE SPECIALI: FEATGPC DESKTOP MARCA HEWLLETT-PACKARD MOD. 6200	FEAT	G		PC DESKTOP MARCA HEWLLETT-PACKARD MOD. 6200
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ARTICOLO: TEXTGPRO SFF PC WIN PRO7 CON PROCESSORE ITEL G620: RAM 4 GB. HARD DISK 250GB; S.O. WINDOWS 7 PROFESSIONA	TEXT	G		PRO SFF PC WIN PRO7 CON PROCESSORE ITEL G620: RAM 4 GB. HARD DISK 250GB; S.O. WINDOWS 7 PROFESSIONA
IDENTIFICAZIONE DESCRITTIVA D'ACQUISTO:	ZZZP	J		A4944-XL506AV_W
NOME DI USO CORRENTE: CLQLGPC DESKTOP MAD.	CLQL	G		PC DESKTOP MAD. 6200

Allegato E

SCHEDA DEI DATI DI GESTIONE (GM-02) esempio

Contratto

Numero Contratto	Data	Oggetto	Gest. Amm.	Esec. Contratt.	Codice progetto
ORDINE CONSIP 343385	2012-05-03	ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP	900003	900003	

Fornitore: A9995 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) V REPARTO III UFFICIO

Ente Organizzativo:

Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA

Lista Dettaglio

Num Lista	Nazione	Tot. Articoli	Denominazione	Stato	Tipo
001	ZR - ITALY	2	ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP	conclusi	LISC

Lista ZR 001 (Totale Articoli 2)

N.	NCAGE - PART NUMBER	INC - DENOMINAZIONE	VAL	PREZZO	UD	GRCL	NCB	N.I.N.	NSN
001	A4944 - XL506AV_W	70524 COMPUTER	EUR	331,43	EA	7025	15	2069576	7025152069576

GM02

DRN - Descrizione	RISPOSTA IN CHIARO	RISPOSTA CODIFICATA
2128 Data Operativita' Logistica	28/11/2012	12333
2833 Ente organizzativo		
2507 Inf. per Acquisizione	REGOLAMENTO DA FA/ORGANISMO (utilizzato soltanto dalla FA/Organismo)	A
3050 Unita'di distribuzione	Unità	EA
0856 Valuta NATO	EURO	EUR
7075 Prezzo Unitario	331.43	331.43
3690 Fonti di approvvigionamento	N	N
6106 Quantità U.D.	1	1
2863 Cod. Sicurezza	Non classificato	U
2943 Durata Conservazione	Non deteriorabile	0
0855 Riparabilità	Articolo riparabile. Da riparare sotto particolari condizioni in base a procedure nazionali	C
0745 Utenti		
3053 Fattore Conversione		
2895 NSN collegato		
0106 Quantità per assieme dell'articolo correlato		
Unità di misura del NSN collegato		
Gruppo e classe precedente		
2311 Marchio Taratura		

SCHEDA NATO FORM AC/135 N.7 (L07) esempio

Contratto

Numero Contratto	Data	Oggetto	Gest. Amm.	Esec. Contratt.	Codice progetto
I16001-2011	2011-01-01	LSA EMERGENZA	900003	900003	BY0

Fornitore: A0019 - ALENIA AERMACCHI SPA
Ente Organizzativo:
Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA

Lista Dettaglio

Num Lista	Nazione	Tot. Articoli	Denominazione	Stato	Tipo
001	ZK - UNITED KINGDOM	3	LSA EMERGENZA	conclusi	LESCP

L07 K9999

081-Nome Apparato	082-Tipo o Modello	083-Complessivo Superiore	084-NCAGE	085-User Service
N	N	N	K9999	
086-Altre Informazioni	**092-SubContraente**	**093-Contratto con Fornitore estero**	**096-Allegati**	**094-Clausola di codificazione**
N		N		N

L07 K0999

081-Nome Apparato	082-Tipo o Modello	083-Complessivo Superiore	084-NCAGE	085-User Service
CONTROL BOX	LOCK/UNLOCK	N	K0999	
086-Altre Informazioni	**092-SubContraente**	**093-Contratto con Fornitore estero**	**096-Allegati**	**094-Clausola di codificazione**
N		N	N	Y

Lista ZK 001 (Totale Articoli 3) LSA EMERGENZA

N.	NCAGE - PART NUMBER	INC - DENOMINAZIONE	VAL	PREZZO	UD	GRCL	NCB	N.I.N.	NSN
001	K9999 - ZJEF021471EST	77777 CONTROL BOX,CANOPY LOCK/UNLOCK	EUR	1,00	EA	4920	15	U282003	4920994427368
N.	**NCAGE - PART NUMBER**	**INC - DENOMINAZIONE**	**VAL**	**PREZZO**	**UD**	**GRCL**	**NCB**	**N.I.N.**	**NSN**
002	K0999 - ZJEF021352OST	77777 OXYGEN ADAPTER,EJECTOR SEAT,GUIDE	EUR	1,00	EA	4920	15	U281990	4920995533612
N.	**NCAGE - PART NUMBER**	**INC - DENOMINAZIONE**	**VAL**	**PREZZO**	**UD**	**GRCL**	**NCB**	**N.I.N.**	**NSN**
003	K9999 - ZJEF005671GST	77777 PRESSURE GUAGE,BREATHING GAS	EUR	1,00	EA	6685	15	U282004	6685998420724

FLOW CHART PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E CODIFICAZIONE

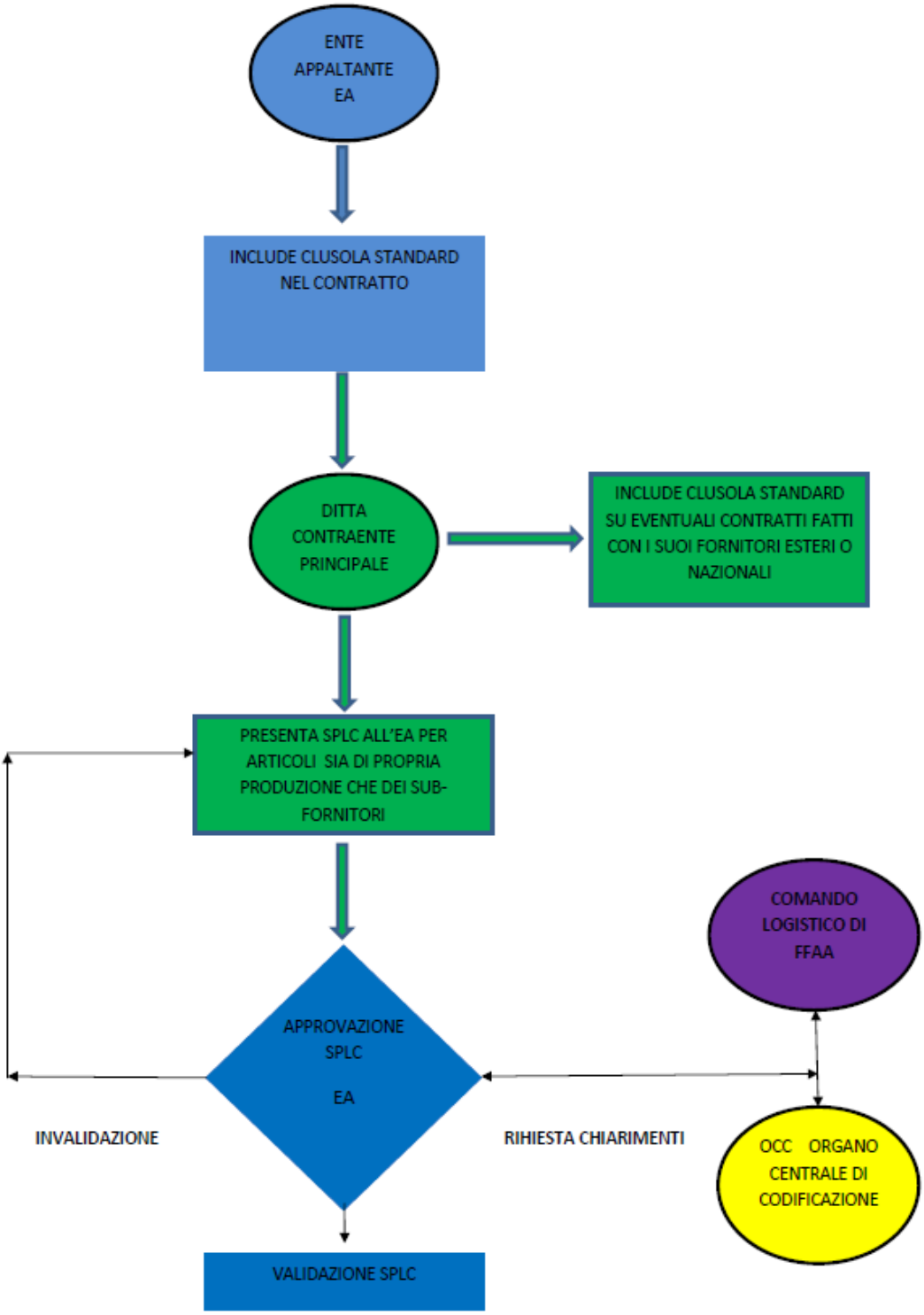

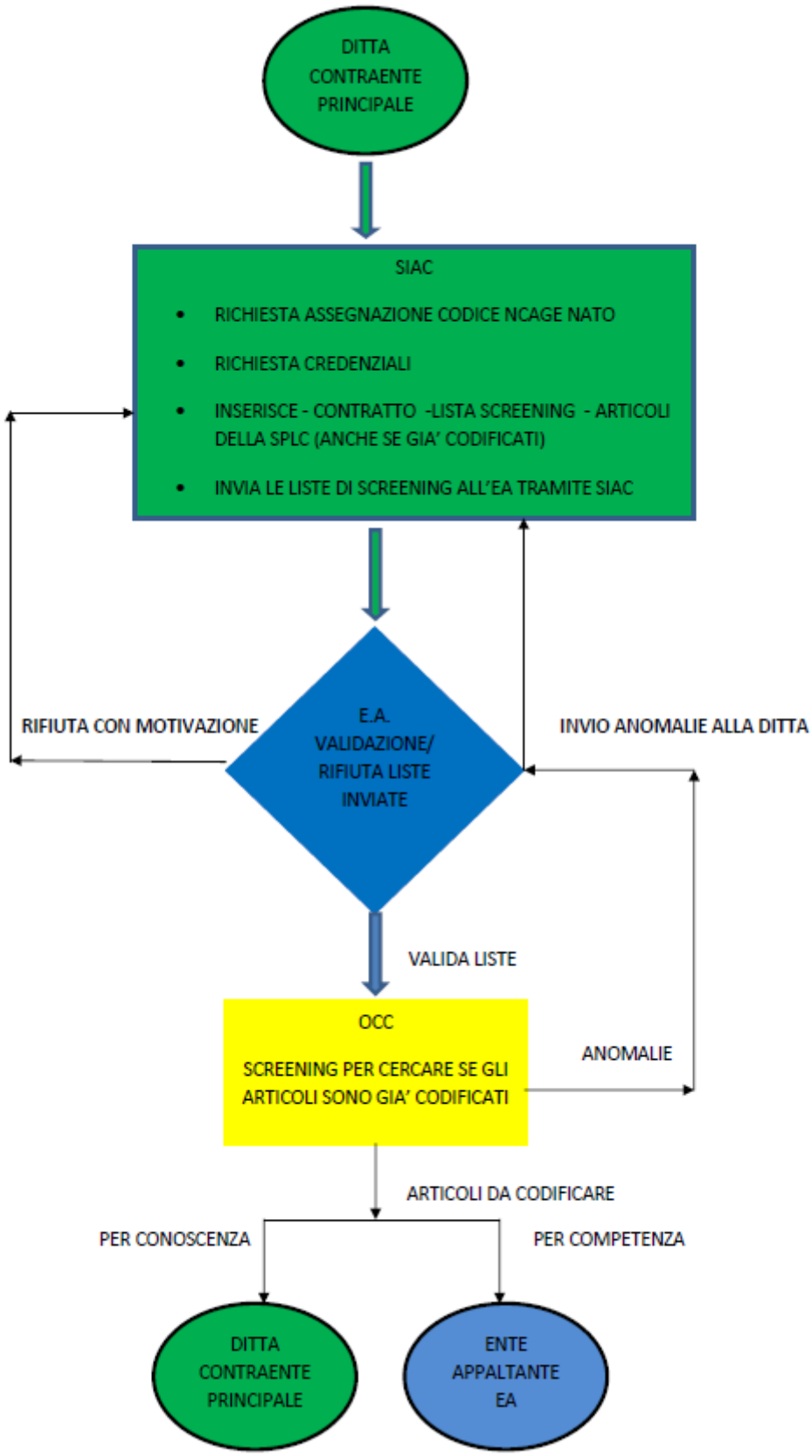
DITTA CONTRAENTE PRINCIPALE
SIAC
RICHIESTA ASSEGNAZIONE CODICE NCAGE NATO
RICHIESTA CREDENZIALI
INSERISCE - CONTRATTO -LISTA SCREENING - ARTICOLI DELLA SPLC (ANCHE SE GIA' CODIFICATI)
INVIA LE LISTE DI SCREENING ALL'EA TRAMITE SIAC
RIFIUTA CON MOTIVAZIONE
E.A. VALIDAZIONE/ RIFIUTA LISTE INVIATE
INVIO ANOMALIE ALLA DITTA
VALIDA LISTE
OCC
SCREENING PER CERCARE SE GLI ARTICOLI SONO GIA' CODIFICATI
ANOMALIE
ARTICOLI DA CODIFICARE
PER CONOSCENZA
PER COMPETENZA
DITTA CONTRAENTE PRINCIPALE
ENTE APPALTANTE EA

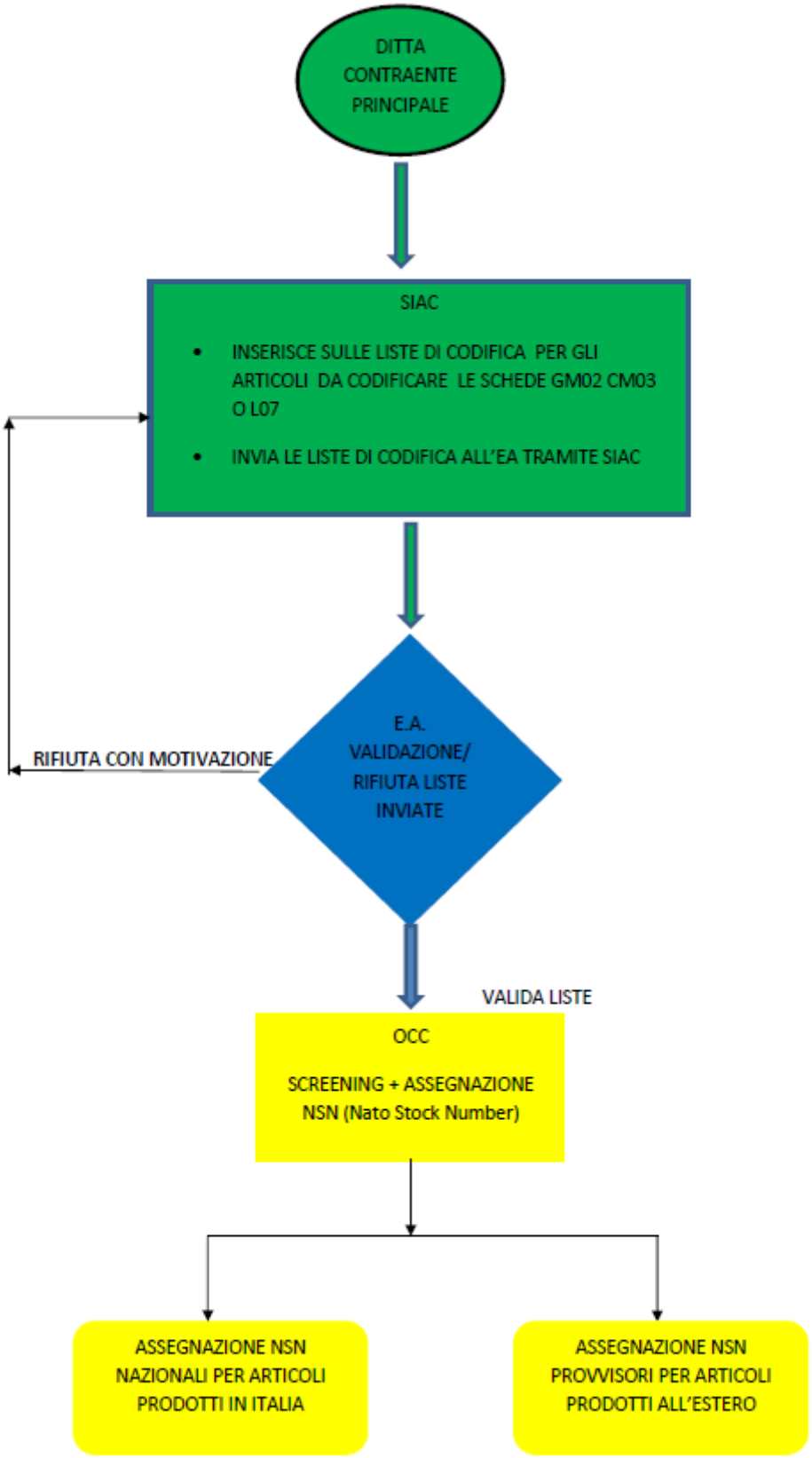
DITTA CONTRAENTE PRINCIPALE
SIAC
INSERISCE SULLE LISTE DI CODIFICA PER GLI ARTICOLI DA CODIFICARE LE SCHEDE GM02 CM03 O L07
INVIA LE LISTE DI CODIFICA ALL'EA TRAMITE SIAC
E.A. VALIDAZIONE/ RIFIUTA LISTE INVIATE
RIFIUTA CON MOTIVAZIONE
VALIDA LISTE
OCC
SCREENING + ASSEGNAZIONE NSN (Nato Stock Number)
ASSEGNAZIONE NSN NAZIONALI PER ARTICOLI PRODOTTI IN ITALIA
ASSEGNAZIONE NSN PROVVISORI PER ARTICOLI PRODOTTI ALL'ESTERO

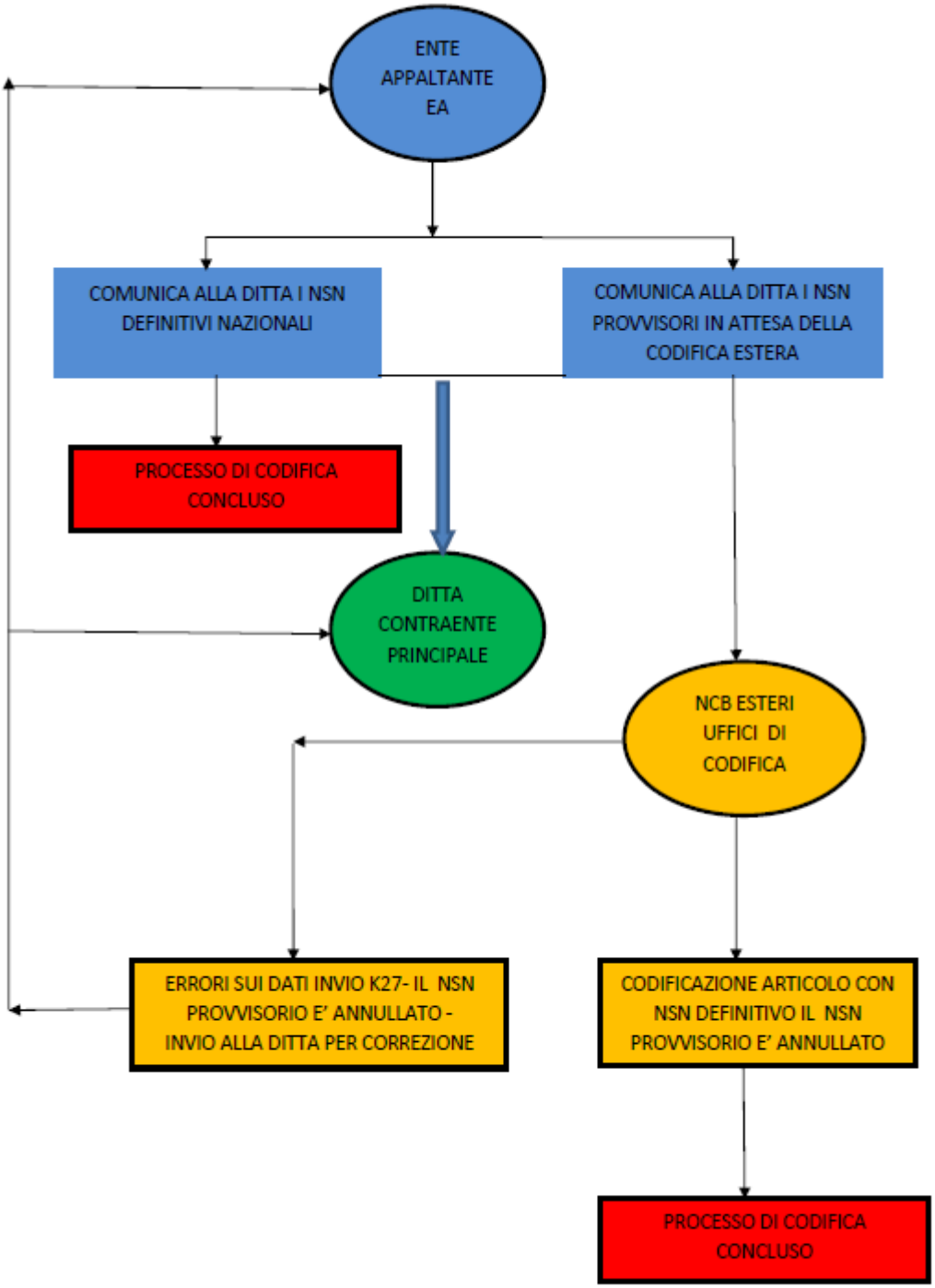
ENTE APPALTANTE EA
COMUNICA ALLA DITTA I NSN DEFINITIVI NAZIONALI
COMUNICA ALLA DITTA I NSN PROVVISORI IN ATTESA DELLA CODIFICA ESTERA
PROCESSO DI CODIFICA CONCLUSO
DITTA CONTRAENTE PRINCIPALE
NCB ESTERI UFFICI DI CODIFICA
ERRORI SUI DATI INVIO K27- IL NSN PROVVISORIO E' ANNULLATO - INVIO ALLA DITTA PER CORREZIONE
CODIFICAZIONE ARTICOLO CON NSN DEFINITIVO IL NSN PROVVISORIO E' ANNULLATO
PROCESSO DI CODIFICA CONCLUSO

LEGENDA

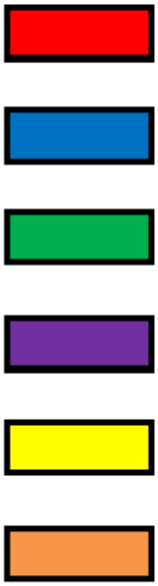

PROCESSO CONCLUSO

ENTE APPALTANTE

CONTRAENTE DITTA

ENTE LOGISTICO

ORGANO CENTRALE DI CODIFICA

NCB ESTERI

FLOW CHART IDENTIFICAZIONE E CODIFICAZIONE NEI PROGETTI COMUNI/NATO

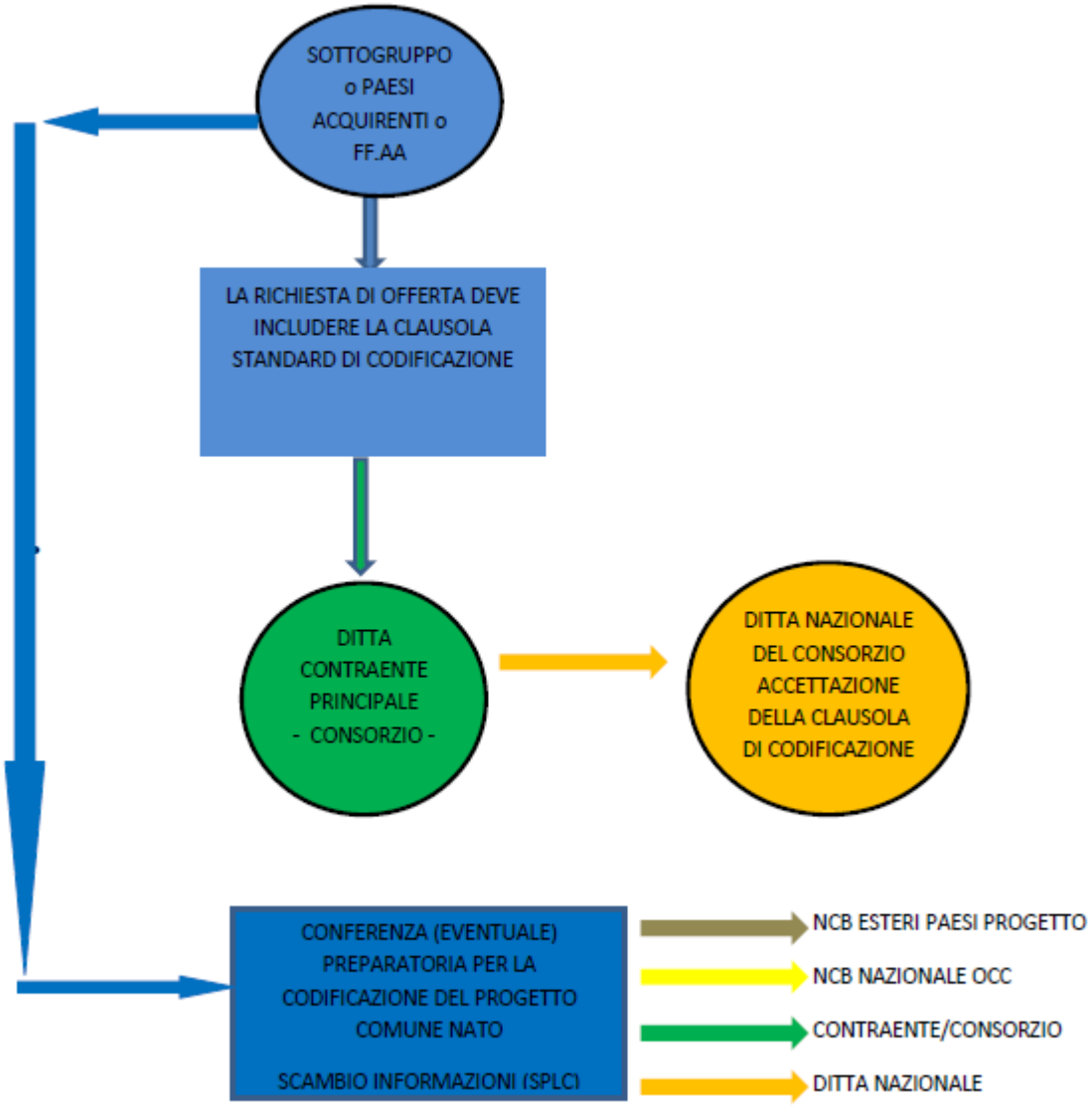

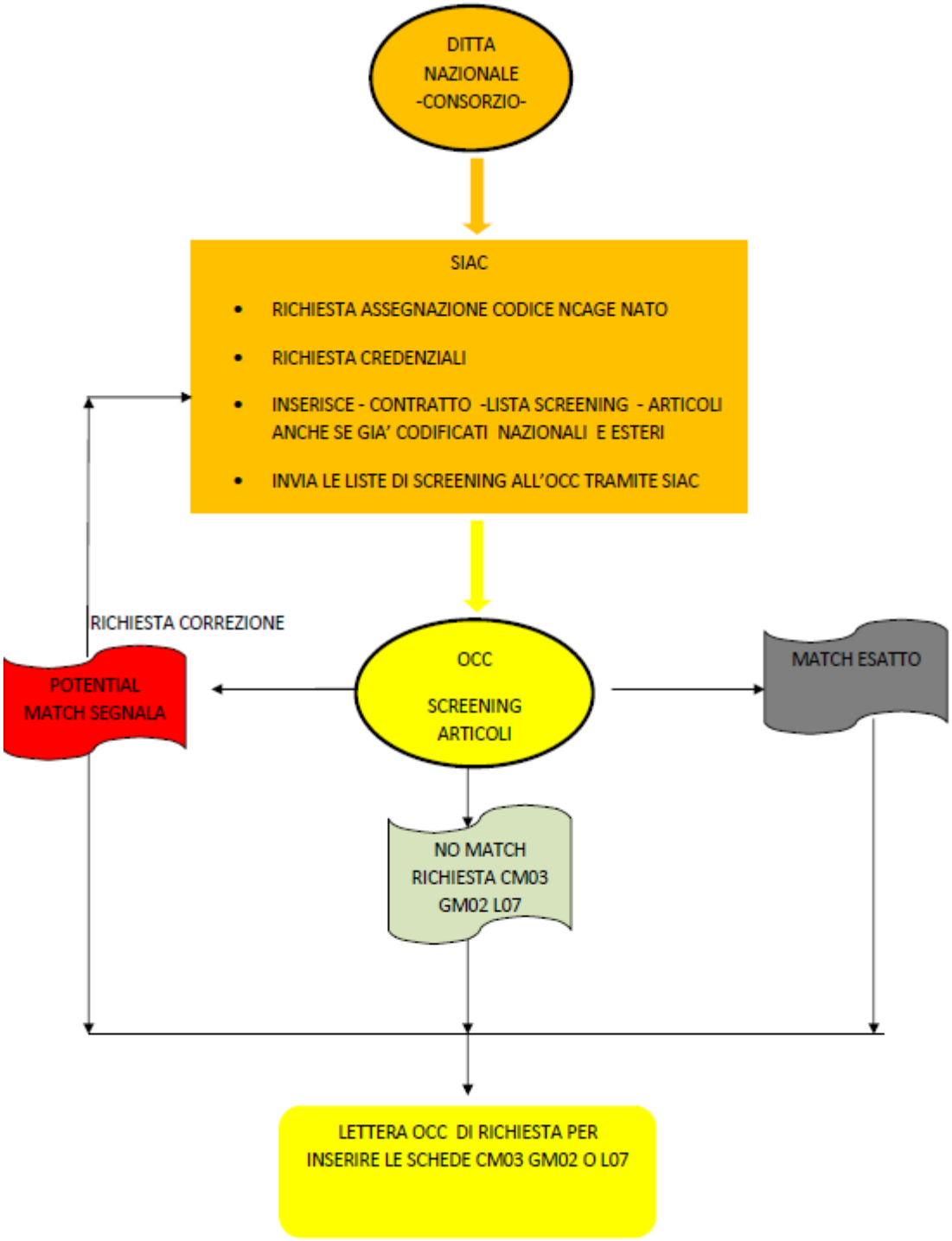
DITTA
NAZIONALE
-CONSORZIO-
SIAC
RICHIESTA ASSEGNAZIONE CODICE NCAGE NATO
RICHIESTA CREDENZIALI
INSERISCE - CONTRATTO -LISTA SCREENING - ARTICOLI ANCHE SE GIA' CODIFICATI NAZIONALI E ESTERI
INVIA LE LISTE DI SCREENING ALL'OCC TRAMITE SIAC
RICHIESTA CORREZIONE
POTENTIAL MATCH SEGNALA
OCC
SCREENING ARTICOLI
MATCH ESATTO
NO MATCH
RICHIESTA CM03 GM02 L07
LETTERA OCC DI RICHIESTA PER INSERIRE LE SCHEDE CM03 GM02 O L07

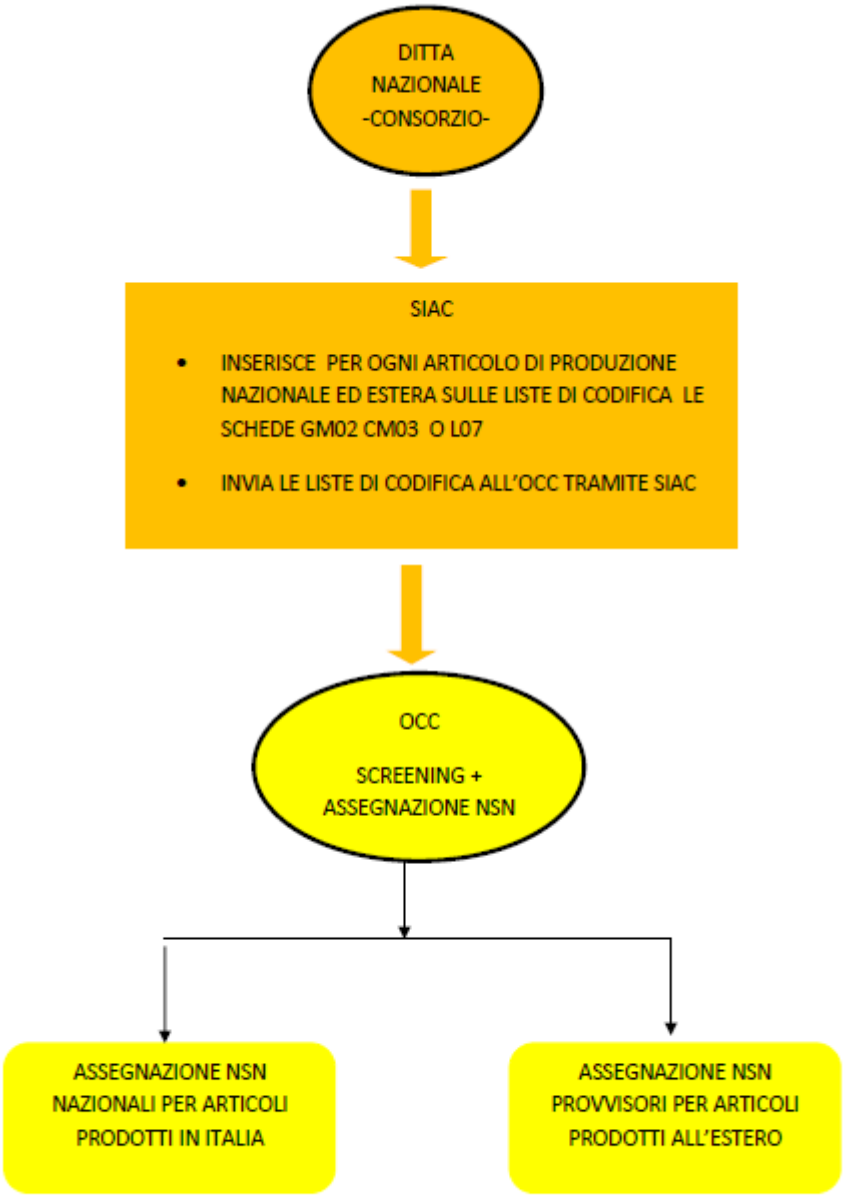
DITTA
NAZIONALE
-CONSORZIO-
SIAC
INSERISCE PER OGNI ARTICOLO DI PRODUZIONE NAZIONALE ED ESTERA SULLE LISTE DI CODIFICA LE SCHEDE GM02 CM03 O L07
INVIA LE LISTE DI CODIFICA ALL'OCC TRAMITE SIAC
OCC
SCREENING +
ASSEGNAZIONE NSN
ASSEGNAZIONE NSN
NAZIONALI PER ARTICOLI
PRODOTTI IN ITALIA
ASSEGNAZIONE NSN
PROVVISORI PER ARTICOLI
PRODOTTI ALL'ESTERO

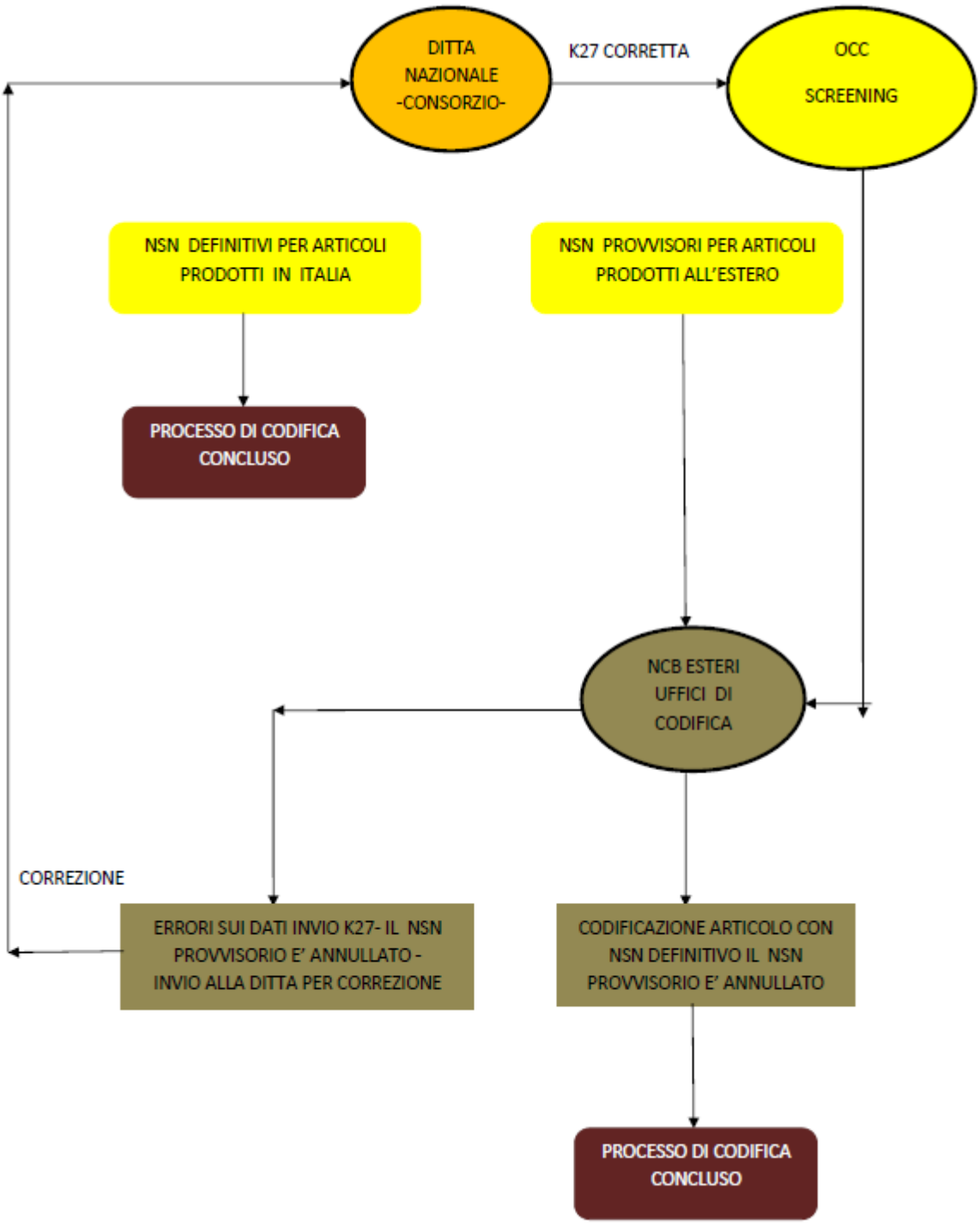
DITTA NAZIONALE -CONSORZIO-
K27 CORRETTA
OCC SCREENING
NSN DEFINITIVI PER ARTICOLI PRODOTTI IN ITALIA
NSN PROVVISORI PER ARTICOLI PRODOTTI ALL'ESTERO
PROCESSO DI CODIFICA CONCLUSO
NCB ESTERI UFFICI DI CODIFICA
CORREZIONE
ERRORI SUI DATI INVIO K27- IL NSN PROVVISORIO E' ANNULLATO - INVIO ALLA DITTA PER CORREZIONE
CODIFICAZIONE ARTICOLO CON NSN DEFINITIVO IL NSN PROVVISORIO E' ANNULLATO
PROCESSO DI CODIFICA CONCLUSO

LEGENDA

SOTTOGRUPPO / PAESI ACQUIRENTI / FF.AA NAZIONALI

DITTA NAZIONALE DEL CONSORZIO

CONTRAENTE DITTA

ORGANO CENTRALE DI CODIFICAZIONE

NCB ESTERI

PROCESSO CONCLUSO

Allegato I

CARATTERISTICHE E CENNI SUL SISTEMA SIAC

(SISTEMA IDENTIFICATIVO AUTOMATIZZATO CENTRALIZZATO)

1. Il sistema SIAC garantisce, mediante l'uso delle più recenti tecnologie informatiche, l'erogazione, in modo integrato, di tutti i servizi necessari per lo svolgimento e gestione dell'intero processo di codificazione. Nell'ottica di fornire un valido supporto, risulta fondamentale mettere a disposizione delle Ditte uno strumento in grado di permettere a quest'ultime di eseguire nel minor tempo possibile le attività di propria competenza e con un elevato grado di affidabilità, riducendo al minimo la necessità di iterazioni. In questo contesto, la rapidità di esecuzione del processo di codifica porta con sé necessariamente il vantaggio per le Ditte di chiudere nel più breve tempo possibile l'iter contrattuale e per l'AD di ridurre i tempi per la presa in carico dei materiali oggetto delle forniture. Il SIAC è costituito da procedure on line web-based che consentono la gestione delle attività codificative, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle regole definite dal Manuale NATO ACodP-1 ed in armonia con quanto indicato nel TUOM. Per consentire l'utilizzo della procedura anche ad Utenti internazionali, le schermate e le istruzioni sono in lingua italiana ed in lingua inglese. Il sistema è raggiungibile tramite il portale ufficiale www.siac.difesa.it dove è anche disponibile per la consultazione tutta la documentazione e la normativa sulla codificazione. Inoltre tramite le FAQ (*Frequently Asked Questions*) si potrà ricevere aiuto per le principali funzioni presenti su tale sistema informatico.

2. Il SIAC utilizza tecnologie avanzate e compatibili con gli standard informatici di gestione delle informazioni. Il sistema si compone:
   - di una parte dedicata agli Utenti della codifica (fornitori, EA e EL), che consente, tra l'altro, l'esecuzione di attività contrattuali codificative, di richieste di aggiornamento dei dati del NSN, dell'NCAGE.
   - di una, gestionale, dedicata all'OCC, che consente, tra l'altro, l'esecuzione delle attività di verifica delle identificazioni, di assegnazione dei NSN, di manutenzione dei dati codificativi, di interscambio dati con i Partner esteri.

3. La parte del SIAC orientata agli Utenti consente, oltre alle normali attività di consultazione, l'esecuzione on line di identificazioni assistite, l'inoltro automatico dei dati di identificazione e il tracciamento delle pratiche, fornendo agli Utenti lo status dell'attività richiesta. La procedura, grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate, interagisce con gli archivi dei manuali FIIGs, 15-H2, 15-H6 e 15-H4, per realizzare in automatico un completo processo di identificazione.
   La parte del sistema orientata all'OCC, permette l'esecuzione di tutte le attività ordinarie di verifica delle identificazioni, di codificazione nonché la gestione delle attività internazionali. Il Sistema genera tra l'altro rapporti e statistiche periodiche destinate sia alla comunità NATO che all'OCC, per la verifica/controllo della gestione interna di qualità.

4. Gli attori coinvolti nel processo di codifica sul SIAC sono, essenzialmente, quattro:
   - Contraente/Fornitore;
   - Ente Appaltante (EA);
   - Ente Logistico/Organo Codificatore (EL/OC);
   - Organo Centrale di Codificazione (OCC).

5. L'accesso al Sistema è regolato dalla registrazione online sul portale del SIAC che potrà però avvenire solo se il Fornitore possiede già il codice NCAGE. Se ne fosse sprovvisto il codice NCAGE va richiesto sullo stesso portale compilando un'apposita richiesta online.

Il Rappresentante della Ditta avrà quindi la possibilità di ricevere e di accedere con le credenziali al sistema e, tramite **SIAC-AMMINISTRAZIONE,** generare a sua volta utenti con diversi livelli di profilazione. Tali utenti saranno quindi ufficialmente suoi delegati e potranno agire sul sistema secondo il livello di profilazione assegnato.

6. Il Sistema SIAC presenta una pagina iniziale di login che permette l'accesso tramite l'inserimento delle opportune credenziali.

7. Il sottosistema **SIAC-RICHIESTE** permette all'Utente Ditta la gestione dei contratti esistenti, l'inserimento di nuovi contratti, e tutto quanto necessario per iniziare il processo di codifica dei materiali. In particolare la "Gestione Contratti" rappresenta la parte dove è possibile inserire, modificare e inviare le identificazioni degli articoli di rifornimento per la successiva codifica.

8. Per inserire un nuovo Contratto si dovrà selezionare il pulsante "Nuovo Contratto", e compilare i seguenti campi:

   Numero Contratto (obbligatorio);
   Data (obbligatorio);
   Oggetto (obbligatorio);
   Codice progetto, laddove la fornitura del Contratto è legata ad un Progetto NATO;
   Cod. NCAGE – Denominazione (inserito in automatico dal Sistema);
   CEODIFE Gestore Amministrativo (obbligatorio);
   CEODIFE Ente Appaltante (obbligatorio);
   Giorni Validazione Screening (obbligatorio);
   Giorni Validazione Codifica (obbligatorio);
   Giorni Validazione Screening/*Codifica* (obbligatorio).

   I riferimenti contrattuali verranno approvati dall'EA simultaneamente con la validazione della/e prime liste compilate e inviate dal Fornitore. In particolare, per l'inserimento del codice CEODIFE del Gestore Amministrativo e dell'Ente Appaltante, il Fornitore deve richiedere i codici da inserire allo stesso Ente Appaltante. Ciò non di meno se l'EA riceve comunque una comunicazione relativa a una richiesta di codifica di un contratto non di sua competenza deve invalidare la richiesta e darne pronta comunicazione scritta al Fornitore che dovrà effettuare immediatamente il cambio del codice.

9. Dopo aver inserito il Contratto, la seconda fase prevede la creazione di una Lista. Per associare una nuova Lista al Contratto si deve selezionare il pulsante "Aggiungi". Dopo aver inserito la corretta Denominazione dovrà essere scelta la nazionalità della Lista individuandola dal costruttore degli articoli che si intende inserire nella stessa. Successivamente, va selezionato il tipo di codifica, se standard o d'urgenza. Infine, si dovrà inserire il tipo di analisi richiesta per la codifica, se solo Screening o Screening e Codifica.
   La codifica d'urgenza, rivendicata dall'EA quando la necessità dei materiali richiesti è impellente, si differenzia da quella standard per il fatto che al Fornitore non viene chiesto, in prima istanza, di compilare le schede CM03 e GM02, allo scopo di rendere più veloce il processo di codifica, e permettere la comunicazione dei NSN nel più breve tempo possibile. Successivamente l'EA dovrà pretendere l'inserimento di un nuova lista che comporti anche la compilazione delle schede CM03 e GM02, pena la cancellazione logica del NSN che avverrà dopo 365 giorni dalla data di assegnazione.

10. La terza fase prevede l'inserimento degli articoli da associare alla lista. Per creare un nuovo articolo, si dovrà selezionare il pulsante "Aggiungi", presente nella scheda Articoli. La prima azione da effettuare è quella di scegliere la opportuna Tipologia Articolo dalla finestra di

dialogo. Successivamente, dovrà essere inserito l'INC, nella casella di testo inserendo o la denominazione o lo stesso codice INC. Selezionato l'INC le caselle Denominazione, Descrizione per EL, FIIG, Gruppo/Classe saranno riempite in automatico dal Sistema. Per completezza, si sottolinea che per:
Denominazione, si intende la denominazione ufficiale legata all'INC;
Descrizione per EL, si intende il nome colloquiale dell'articolo con cui può essere meglio descritto per la FFAA utilizzatrice e che quindi può essere variato o lasciato uguale alla Denominazione;
la FIIG è la *Federal Item Identification Guide*, che permette di identificare l'articolo , tramite l'inserimento di risposte a determinati quesiti previsti per l'INC scelto.
Il campo NIIN suggerito va compilato solo se si intende suggerire un NIIN, se già conosciuto, per lo screening dell'OCC in questo caso il sistema non chiederà di compilare le schede CM03 e GM02. Vanno infine, compilati i campi relativi alla valuta NATO, alla Unità di distribuzione, al prezzo senza o con IVA (se previsto dal contratto) e vanno spuntate la/e FFAA utilizzatrici dell'articolo.

NOTE:
Se si ha difficoltà ad individuare l'INC corretto si può inserire dapprima il GRCL e automaticamente il sistema proporrà gli INC ammessi per il GRCL inserito.
L'utilizzo del codice INC 77777 è consentito solo nei casi particolari descritti sulla presente Guida e può essere limitatamente autorizzato dell'OCC.

11. Per terminare la compilazione dell'articolo è necessario inserire un Reference, compilare la scheda GM02, compilare la scheda CM03 e/o la scheda L07 (solo in caso di lista estera) e verificare che sia stato assegnato un RPDMRC (in caso contrario, esso dovrà essere assegnato manualmente).
Inserire quindi:
la coppia formata dal codice NCAGE e dal *Reference Number* (*part number*) con i valori degli RNxx. in questa scheda scegliere su quale *reference* far generare automaticamente il codice CAB (codice a barre) al sistema.
Il primo *reference* deve essere sempre quello del costruttore o della specifica tecnica/governativa e deve essere inserito almeno un codice CAB;
La scheda CM03 permette di inserire le opportune risposte ai quesiti della FIIG di riferimento derivata dall'INC inserito, questa identificazione dovrà essere compilata con la finalità di dare la necessaria univocità all'articolo;
La scheda GM02 permette di inserire le opportune risposte per la gestione logistica dell'articolo;
La scheda L07 da compilare solo in caso di lista estera. Permette di inviare informazioni sul contratto e va compilata obbligatoriamente in lingua inglese. Dovranno essere generate schede L07 diverse per ogni codice NCAGE, ed eventualmente per ogni NCAGE tante L07 per quanti sono i modelli/apparati diversi da codificare.

12. Il sottosistema **SIAC-NSN** contiene il TIR (*Total Item Record*), cioè l'elenco dei NSN, italiani ed esteri, di cui l'Italia o le sue FF.AA sono utenti. Il sottosistema contiene, pertanto, tutte le informazioni conosciute su ogni singolo NSN. Le schede sottese ad ogni NSN conservano il loro nome comune di Segmenti, terminologia che attiene alle transazioni nazionali e internazionali, utilizzate in ambito NATO, per le reciproche azioni connesse alla codifica dei materiali. Per i Fornitori è possibile visualizzare solo i NSN di loro pertinenza.

13. Il sottosistema **SIAC-PARAMETRI** consente agli utenti di effettuare ricerche sui manuali dei codici CEODIFE, dei codici NCAGE e dei codici INC e GRCL.

Allegato L

AMMORTAMANTO DEI PREZZI DEI BENI MOBILI DELLA DIFESA

L'entrata in vigore del SEC prevede un radicale cambiamento della contabilità degli organismi della Difesa, disponendo tra l'altro che per la rendicontazione annuale si debbano utilizzare i prezzi di acquisto di ogni singolo bene mobile (riconosciuto tramite *serial number*) e non più i prezzi di inventario dei NUC.
Quest'ultima innovazione ha trasferito la competenza dell'ammortamento dei prezzi degli articoli di rifornimento dall'OCC ai singoli Enti Logistici utenti.
Il nuovo processo di ammortamento si applica presso l'AD a decorrere dall'Esercizio Finanziario 2012: il prezzo unitario d'acquisto comprensivo di IVA, se dovuta, sostituisce il prezzo unitario di inventario (TUOM).
Quindi i valori risultanti sino al 31 Dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato e svalutato, sono stati assoggettati ad ammortamento da parte dell'OCC.
Pertanto, sul SIAC, nella consultazione degli archivi dei NUC verranno visualizzati il prezzo di inventario attualizzato al 2011, e l'ultimo prezzo unitario d'acquisto (con o senza IVA) dell'articolo.

Allegato M

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI DEI TERMINI

15-H2	Manuale italiano per la classificazione dei Gruppi e delle Classi (GRCL)
15-H4	Manuale italiano dei costruttori/fornitori (NCAGE)
15-H6	Manuale italiano per la classificazione delle denominazioni (INC)
AC/135	Allied Committee 135 – Gruppo Direttori Nazionali della Codificazione
ACodP-1	Allied Codification Publication n.1
ACodP-2/3	Allied Codification Publications n. 2/3 (AcodP-2 per GRCL e AcodP-3 per INC)
AD	Amministrazione della Difesa
AIN	Approved Item Name
CAB	Codice a Barre
Clausola	Clausola Standard di Codificazione
CM-03	Scheda Tecnica delle Caratteristiche del Materiale
COTS	Commercial Off The Shelf
CEODIFE	Codice per identificare l'Ente Militare che deve operare sul SIAC
DAC	Document Availability Code
DLA	Defence Logistic Agency (US)
DLIS	Defence Logistics Information System (US)
D.P.R	Decreto Presidente della Repubblica
DRN	Data Record Number
EA	Ente Appaltante della Difesa
EAN	European Article Numbering
EL	Ente Logistico della Difesa
F.A.	Forza Armata
FAQ	Frequently Asked Questions
FF.AA	Forze Armate
FIIGs	Federal Item Identification Guides
GM-02	Scheda Tecnica dei dati di Gestione del Materiale
GRCL	Gruppo e Classe
ILS	Integrated Logistic Support
INC	Item Name Code
IPL	Initial Provisioning List
LSA (Transazione)	Transazione di Richiesta di Codifica + Aggiunta di Utenza
MOE	Major Organization Entity
MRC	Master Requirement Code
NAIN	Not Approved Item Name
NSPA	NATO Support and Procurement Agency
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NATO Reference	Codice NCAGE + Reference Number
NCAGE	NATO Commercial and Government Entity Code
NCB	National Codification Bureau
NUC Provvisorio	Numero di Codificazione Provvisorio
NCS	NATO Codification System
NIN	National Item Number
NIIN	National Item Identification Number
NMCRL	NATO Master Catalogue of References for Logistics
NSC	NATO Supply Class

NSN	NATO Stock Number
NUC	Numero Unico di Codificazione
OCC	Organo Centrale di Codificazione
PN	Part Number
RN	Reference Number
RNAAC	Reference Number Action Activity Code
RNCC	Reference Number Category Code
RNFC	Reference Number Format Code
RNJC	Reference Number Justification Code
RNSC	Reference Number Status Code
RNVC	Reference Number Variation Code
RPDMRC	Reference or Partial Descriptive Method Reason Code
SEC95	Sistema Europeo dei Conti /1995
SEGREDIFESA	Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
SIAC	Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato
SPLC	Spare Part List for Codification
STANAG	Standardization Agreement
TIR	Total Item Record
TUOM	Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare
UID	Unique IDentification

NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

(01) **ACodP-1** => Manuale Nato per la codificazione dei materiali

(02) **Stanag-3150** => Standard Nato sulla identificazione dei materiali

(03) **Stanag-3151** => Standard Nato sulla classificazione dei materiali

(04) **Stanag-4177** => Clausola Standard Nato di codifica

(05) **Stanag-4438** => Sistema uniforme di diffusione dei dati associati al NSN

(06) **TUOM** => Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

(07) **Clausola** => Clausola Standard di Codificazione Italiana

NORMATIVE ABROGATE

(01) **ALL-G-006** => Guida al sistema di codificazione NATO.

(02) **ALL-G-007** => Norme applicative della circolare nr. 417 in data 30 aprile 1982 sulle competenze e responsabilità degli Organi Centrali nel settore della gestione dei materiali nel sistema NATO.

(03) **ALL-G-008** => La codificazione degli articoli di rifornimento per progetti comuni o NATO.